



Bruxelles, 21 novembre 2016  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2015/0277 (COD)

---

---

14469/16  
ADD 1

AVIATION 231  
CODEC 1668  
RELEX 949

## RELAZIONE

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13505/16 ADD 1 REV 1 AVIATION 215 CODEC 1490 RELEX 867
n. doc. Comm.:	14991/15 AVIATION 152 CODEC 1667 RELEX 1014
Oggetto:	<b><i>Preparazione della sessione del Consiglio "<u>Trasporti, telecomunicazioni e energia</u>" del 1° dicembre 2016</i></b> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Orientamento generale

---

2015/0277 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

- (1) È opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile e di protezione dell'ambiente mediante l'adozione di regole comuni di sicurezza e mediante misure volte ad assicurare l'ottemperanza di ogni prodotto, persona e organizzazione coinvolto nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione a tali regole comuni e alle norme adottate per proteggere l'ambiente.
- (2) È inoltre opportuno che l'esercizio di aeromobili di paesi terzi in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ("i trattati") sia soggetto a un'adeguata sorveglianza a livello dell'Unione, entro i limiti fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la "convenzione di Chicago"), di cui tutti gli Stati membri sono parte.
- (3) Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a regole comuni. In particolare, visto il rischio limitato per la sicurezza dell'aviazione civile, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscimento dei regimi nazionali.
- (4) È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di applicare talune disposizioni del presente regolamento ad alcuni tipi di aeromobili che sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare quelli che sono prodotti su scala industriale e che potrebbero trarre beneficio dalla libera circolazione all'interno dell'Unione. Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione di tali aeromobili dovrebbe pertanto essere consentito di chiedere alla Commissione di decidere che i requisiti dell'Unione relativi alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione di aeromobili si applicano anche ai nuovi tipi di aeromobili che saranno immessi sul mercato da tali organizzazioni.

- (4 bis) Il presente regolamento dovrebbe fornire una serie di nuovi strumenti che dovrebbero sostenere l'attuazione di regole semplici e proporzionate per l'aviazione sportiva e da diporto. Le misure adottate conformemente al presente regolamento per disciplinare questo segmento dell'aviazione dovrebbero essere proporzionate, flessibili e basate sulle migliori prassi esistenti negli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere elaborate in modo tempestivo.
- (5) Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeroporti a regole comuni. Gli aeroporti non aperti al pubblico e gli aeroporti che non offrono servizi di trasporto aereo commerciale o che non dispongono di piste strumentali pavimentate di lunghezza superiore a 800 metri dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscere tali regimi nazionali.
- (6) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di concedere un'esenzione dalle disposizioni del presente regolamento agli aeroporti con bassi volumi di traffico, a condizione che tali aeroporti soddisfino gli obiettivi comuni minimi di sicurezza di cui ai pertinenti requisiti essenziali. Se uno Stato membro concede tali esenzioni, esse dovrebbero applicarsi anche agli equipaggiamenti utilizzati nell'aeroporto in questione e ai fornitori di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale operanti nell'aeroporto cui è stata concessa l'esenzione. Le esenzioni concesse dagli Stati membri agli aeroporti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rimanere valide; si dovrebbe tuttavia garantire che le informazioni relative a tali esenzioni siano messe a disposizione del pubblico.
- (7) In particolare al fine di garantire la sicurezza, l'interoperabilità o una maggiore efficienza, gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno applicare, invece delle loro disposizioni legislative nazionali, le disposizioni del presente regolamento agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, svolti nell'interesse pubblico. È opportuno consentire loro di agire in questo senso. Alla Commissione dovrebbero essere attribuite le competenze di esecuzione necessarie per decidere in merito a tali richieste. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia"), in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per confermare che l'aeromobile e le attività di cui trattasi ottemperano alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

- (8) Le misure di regolamentazione dell'aviazione civile nell'Unione adottate in conformità del presente regolamento, compresi i relativi atti delegati e di esecuzione, dovrebbero corrispondere ed essere proporzionate alla natura e ai rischi dei diversi tipi di operazioni e attività che disciplinano. Nella misura del possibile dovrebbero inoltre essere formulate in modo da focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere, consentendo nel contempo modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi. Ciò consentirebbe di raggiungere i livelli di sicurezza prescritti in modo più efficiente in termini di costi e di stimolare l'innovazione tecnica e operativa. Si dovrebbero utilizzare gli standard e le pratiche del settore riconosciuti, qualora risulti che essi siano utili a garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al presente regolamento.
- (9) L'applicazione di solidi principi di gestione della sicurezza è essenziale per il miglioramento continuo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, la previsione dei rischi emergenti per la sicurezza e l'utilizzo efficiente di risorse tecniche limitate. È pertanto necessario stabilire un quadro comune per la pianificazione e l'attuazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza. A tal fine è opportuno istituire a livello dell'Unione un piano europeo per la sicurezza aerea e un programma europeo di sicurezza aerea. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre elaborare un programma nazionale di sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago. Tale programma dovrebbe essere accompagnato da un piano che descriva gli interventi che lo Stato membro deve adottare per attenuare i rischi per la sicurezza individuati.
- (10) A norma delle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago, gli Stati membri devono stabilire un livello accettabile di prestazione di sicurezza per le attività aeronautiche sotto la loro responsabilità. Per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito in modo coordinato, il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbe stabilire un livello accettabile di prestazione di sicurezza per l'Unione in relazione alle diverse categorie di attività aeronautiche. Tale livello accettabile di prestazione di sicurezza non dovrebbe essere vincolante, bensì esprimere l'ambizione dell'Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza dell'aviazione civile.

- (11) La convenzione di Chicago prevede già standard minimi per garantire la sicurezza dell'aviazione civile e la protezione dell'ambiente. I requisiti essenziali dell'Unione e le regole stabilite nel presente regolamento per la loro attuazione dovrebbero assicurare che gli Stati membri adempiano in modo uniforme agli obblighi introdotti dalla convenzione di Chicago, compresi quelli nei confronti dei paesi terzi. Eventuali divergenze tra le norme dell'Unione e gli standard minimi stabiliti dalla convenzione di Chicago non pregiudicano l'obbligo degli Stati membri di informare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
- (12) In linea con gli standard fissati e le pratiche raccomandate dalla convenzione di Chicago è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell'esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica dell'equipaggio e dei controllori del traffico aereo.

- (13) I requisiti essenziali in materia di compatibilità ambientale della progettazione di prodotti aeronautici dovrebbero tenere conto sia del livello di rumore che delle emissioni degli aeromobili, se necessario, per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi dei prodotti dell'aviazione. Essi dovrebbero corrispondere ai requisiti al riguardo stabiliti a livello internazionale, di cui alla convenzione di Chicago. Al fine di assicurare la piena coerenza, nel presente regolamento è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni vigenti di detta convenzione. Tuttavia, i prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati che attualmente non sono contemplati dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Chicago dovrebbero essere soggetti ai requisiti essenziali per la compatibilità ambientale di cui all'allegato III del presente regolamento. Lo stesso vale per i prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati per i velivoli ad elica con una massa massima al decollo inferiore a 8 618 kg, gli aerei subsonici a reazione con una massa massima al decollo inferiore a 5 700 kg e gli aerogiri con massa massima al decollo inferiore a 3 175 kg o che sono destinati a funzionare a velocità supersonica. Per quanto riguarda detti prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati è inoltre opportuno prevedere la possibilità di elaborare ulteriormente i requisiti essenziali stabilendo requisiti dettagliati per la protezione ambientale, [...] tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Chicago nonché della necessità di garantire la comparabilità internazionale dei requisiti di certificazione ambientale, specialmente per quanto concerne i prodotti aeronautici commercializzati su base mondiale.
- (14) L'Unione dovrebbe altresì stabilire requisiti essenziali per la prestazione in sicurezza dei servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale.
- (15) Vista la crescente dipendenza dell'aviazione civile dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è opportuno stabilire requisiti essenziali per garantire la sicurezza delle informazioni utilizzate dal settore dell'aviazione civile.
- (15 bis) Gli obblighi del gestore aeroportuale possono essere soddisfatti direttamente dal gestore aeroportuale o, in alcuni casi, da terzi. In tali casi il gestore aeroportuale dovrebbe aver posto in essere accordi con i terzi in questione per garantire l'ottemperanza al presente regolamento e alle misure adottate sulla base dello stesso.

- (15 ter) Il presente regolamento dovrebbe stabilire requisiti essenziali per la segnalazione e l'analisi di eventi connessi alla sicurezza. Le regole dettagliate adottate al fine di garantire l'attuazione uniforme e il rispetto di tali requisiti essenziali dovrebbero essere coerenti con il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (16) I prodotti aeronautici, le parti, gli equipaggiamenti non installati, gli aeroporti e i loro equipaggiamenti, gli operatori di aeromobili e i gestori aeroportuali, i sistemi e i fornitori di ATM/ANS, nonché i piloti e i controllori del traffico aereo, le persone, i prodotti e le organizzazioni coinvolti nella loro formazione e nella valutazione della loro idoneità medica, dovrebbero disporre di una certificazione o licenza a seguito di una procedura che li ha giudicati conformi ai requisiti essenziali pertinenti o, se del caso, agli altri requisiti stabiliti nel presente regolamento o in applicazione di esso. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme dettagliate necessarie per il rilascio di tali certificati e, se del caso, per il ricevimento delle dichiarazioni rilasciate a tal fine, tenendo conto degli obiettivi del regolamento e della natura e dei rischi della specifica attività in questione.
- (17) Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella fabbricazione di prodotti e parti aeronautici dovrebbe essere consentito di dichiarare la conformità della progettazione dei prodotti e delle parti ai relativi standard di settore, nei casi in cui ciò sia considerato sufficiente per garantire un livello accettabile di sicurezza. Tale possibilità dovrebbe essere limitata ai prodotti usati nell'aviazione sportiva e da diporto e sottoposta alle opportune restrizioni e condizioni per garantire la sicurezza.
- (18) Poiché anche gli aeromobili senza equipaggio utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili [...] con equipaggio, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tali aeromobili indipendentemente dalla loro massa operativa. Le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio consentono oggi un'ampia gamma di possibili operazioni. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero dare inizio all'uso diffuso di operazioni di aeromobili senza equipaggio introducendo regole proporzionate ai rischi della particolare operazione o tipo di operazione che tendano ad assicurare, per quanto possibile, il proseguimento delle attività esistenti.
- (18 bis) Al fine di attuare un approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità, occorre lasciare un certo livello di flessibilità agli Stati membri per quanto concerne le operazioni di aeromobili senza equipaggio, tenendo conto delle diverse caratteristiche locali degli Stati membri quali la densità di popolazione, garantendo al tempo stesso un livello di sicurezza adeguato.



- (19) Le regole riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire il più possibile al rispetto dei diritti garantiti dalla normativa dell'Unione, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e come disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>3</sup>.
- (20) Per alcuni tipi di aeromobili senza equipaggio non è necessario applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione della norme, nonché all'Agenzia, per ottenere livelli di sicurezza adeguati. In tali casi è opportuno applicare i meccanismi di vigilanza del mercato previsti dalla normativa dell'Unione sull'armonizzazione dei prodotti.
- (20 bis) Le condizioni per le situazioni in cui si dovrebbero assoggettare a certificazione la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nonché il personale e le organizzazioni interessate da tali attività, dovrebbero tenere conto della natura e del rischio del tipo di operazione in questione. Tali condizioni dovrebbero tenere conto in particolare del tipo, della portata e della complessità dell'operazione, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile; se tale trasporto è aperto al pubblico; la misura in cui il resto del traffico aereo o le persone e i beni a terra possano essere messi in pericolo dall'operazione; lo scopo del volo e il tipo di spazio aereo utilizzato; la complessità e le prestazioni degli aeromobili senza equipaggio interessati.

---

<sup>3</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (20 ter) È opportuno prevedere la possibilità di vietare, limitare o subordinare a determinate condizioni le attività di cui al capo III del presente regolamento, se necessario nell'interesse della sicurezza nell'aviazione civile. È altresì opportuno precisare che le disposizioni di tale capo, in particolare quelle relative all'esercizio degli aeromobili senza equipaggio, non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di proibire, limitare o subordinare a determinate condizioni tali attività, per ragioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, garantendo allo stesso tempo un livello di sicurezza adeguato. Tali ragioni possono includere la salvaguardia della security, della vita privata, dei dati personali o dell'ambiente.
- (21) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero agire come un unico sistema europeo di sicurezza aerea, mediante la condivisione delle risorse e la cooperazione.
- (21 bis) È necessario sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme mediante l'istituzione di un quadro efficace per la messa in comune e la condivisione degli ispettori dell'aviazione e di altri specialisti con competenze pertinenti.
- (22) L'Agenzia e le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare in modo da migliorare l'individuazione di eventuali condizioni di non sicurezza e la conseguente adozione di appropriate misure correttive. In particolare gli Stati membri dovrebbero essere in grado di riassegnare ad altri Stati membri o all'Agenzia le competenze di cui al presente regolamento connesse alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, specialmente nei casi in cui ciò sia necessario ai fini di una maggiore sicurezza e un uso più efficiente delle risorse. Tale riassegnazione dovrebbe essere volontaria e avvenire solo se sussistono garanzie sufficienti che detti compiti possono essere svolti efficacemente; tenendo conto della stretta correlazione tra certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, essa dovrebbe necessariamente riguardare tutte le competenze rispetto alla persona fisica o giuridica, all'aeromobile, all'equipaggiamento, al sistema o componente interessato dalla riassegnazione. La riassegnazione delle competenze dovrebbe essere soggetta a consenso reciproco, alla possibilità di revoca e alla conclusione di accordi che stabiliscono i dettagli necessari per assicurare un'agevole transizione e il proseguimento dello svolgimento efficace dei compiti in questione. Nel concludere tali accordi dettagliati, si dovrebbero tenere in debita considerazione i pareri e gli interessi legittimi delle persone fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dei pareri dell'Agenzia.

(22 bis) A seguito di tale riassegnazione delle competenze a un altro Stato membro, l'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha accettato la richiesta di riassegnazione dovrebbe diventare l'autorità competente e avere quindi nei confronti delle persone fisiche o giuridiche interessate tutti i poteri e le competenze previsti dal presente regolamento, dagli atti di esecuzione adottati su tale base e dal diritto nazionale dello Stato membro che ha accettato la richiesta. La riassegnazione relativamente all'applicazione delle norme dovrebbe riguardare solo decisioni e misure collegate a compiti nel settore della certificazione e della sorveglianza, riassegnati all'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha accettato la richiesta. Tali decisioni e misure dovrebbero essere soggette al controllo degli organi giurisdizionali di tale Stato membro, conformemente al suo diritto nazionale, e detto Stato membro può essere ritenuto responsabile dell'esecuzione dei compiti in questione. La riassegnazione dovrebbe lasciare impregiudicate tutte le altre competenze in materia di applicazione delle norme dello Stato membro che ha formulato la richiesta.

(22 ter) La possibilità di riassegnare le competenze dell'esecuzione di compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui al presente regolamento all'Agenzia o a un altro Stato membro non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago. Di conseguenza, se tale riassegnazione implica un trasferimento di competenze all'Agenzia o a un altro Stato membro ai fini del diritto dell'Unione, lascia tuttavia impregiudicate le competenze a norma della convenzione di Chicago dello Stato membro che ha formulato la richiesta.

(22 quater) In taluni casi, è possibile che più Stati membri desiderino essere congiuntamente competenti dell'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme rispetto agli operatori aerei. Si dovrebbe prevedere esplicitamente tale possibilità, subordinata al rispetto di determinate condizioni volte a garantire che la competenza comune sia giustificata e che i requisiti applicabili siano rispettati appieno, anche stabilendo i necessari accordi dettagliati tra gli Stati membri interessati sulle modalità di esercizio congiunto della competenza. Tuttavia non si dovrebbe consentire la competenza comune se essa riguarda più di cinque Stati membri, considerando le complicazioni giuridiche e pratiche prevedibili in tali casi. Inoltre, al fine di garantire una verifica obiettiva, la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri in questione dovrebbero essere autorizzati ad assumere la competenza comune solo in seguito a una decisione della Commissione attestante il rispetto delle condizioni applicabili.

(22 quinquies) Le regole e le procedure relative alla competenza comune di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi in modo identico indipendentemente dalla situazione giuridica dell'operatore aereo e degli Stati membri interessati al momento della notifica della decisione prevista. La procedura dovrebbe essere esperibile anche rispetto agli operatori aerei che, alla data da cui si applica il presente regolamento, detengono già un certificato rilasciato dalle autorità nazionali competenti di vari Stati membri e, se del caso, di paesi terzi che applicano la normativa dell'Unione in materia di sicurezza aerea sulla base di un accordo internazionale concluso con l'Unione. L'introduzione nel presente regolamento di una disposizione che indichi esplicitamente la possibilità di assumere la competenza comune lasciano impregiudicate le situazioni giuridiche esistenti.

(23) [...]

(24) Al fine di conseguire i principali obiettivi del presente regolamento, nonché gli obiettivi connessi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, i certificati e le dichiarazioni rilasciati in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base dovrebbero essere validi in tutti gli Stati membri senza ulteriori prescrizioni o valutazioni.

- (25) All'atto del rilascio di un certificato a norma del presente regolamento potrebbe essere necessario tener conto dei certificati, o di altri documenti pertinenti attestanti la conformità, rilasciati in conformità delle disposizioni legislative di paesi terzi. Ciò dovrebbe avvenire qualora previsto negli accordi internazionali pertinenti conclusi dall'Unione con paesi terzi o negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento e in conformità di tali accordi o atti di esecuzione.
- (26) Alla luce delle regole relative al riconoscimento di certificati e altri documenti pertinenti attestanti la conformità, rilasciati in conformità delle disposizioni legislative di paesi terzi e previsti dal presente regolamento, gli accordi internazionali conclusi tra uno Stato membro e paesi terzi che non sono compatibili con le suddette norme dovrebbero essere denunciati o aggiornati.
- (27) È opportuno prevedere un certo livello di flessibilità per quanto riguarda l'applicazione delle regole stabilite nel presente regolamento, o adottate su tale base, al fine di consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per reagire immediatamente a problemi connessi alla sicurezza dell'aviazione civile o concedere esenzioni in caso di circostanze urgenti e imprevedibili o di esigenze operative, purché siano garantite le opportune condizioni, in particolare la proporzionalità, il controllo imparziale e la trasparenza. Per motivi di proporzionalità, l'Agenzia e la Commissione dovrebbero valutare le misure o le esenzioni in questione ai fini dell'adozione di una raccomandazione o una decisione, rispettivamente, solo se la loro durata supera la durata di una stagione di programmazione degli orari della compagnia aerea, vale a dire otto mesi, fatti salvi i poteri della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE. Qualora l'Agenzia sia l'autorità competente per quanto riguarda il rilascio di alcuni certificati a norma del presente regolamento, ad essa dovrebbe essere conferito il potere anche di concedere tali esenzioni, nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni di quelle che si applicano in relazione agli Stati membri. In tale contesto anche è opportuno prevedere la possibilità di modificare, se del caso, le regole pertinenti stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, in particolare per consentire altri metodi di rispondenza, garantendo al tempo stesso un livello accettabile di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione.

- (28) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e vista la necessità di individuare, valutare e attenuare i rischi per la sicurezza dell'aviazione civile la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni disponibili nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine all'Agenzia dovrebbe essere consentito di organizzare una cooperazione strutturata per la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni pertinenti in materia di sicurezza, nonché di concludere gli accordi amministrativi necessari.
- (28 bis) È necessario definire misure per garantire la protezione adeguata delle informazioni raccolte, scambiate e analizzate, a norma del presente regolamento, dalla Commissione, dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti, come pure per garantire la protezione delle fonti di tali informazioni. Queste misure non dovrebbero interferire indebitamente con i sistemi giudiziari degli Stati membri e dovrebbero quindi lasciare impregiudicate le norme nazionali penali sostanziali e processuali applicabili, anche in materia di utilizzo delle informazioni quali elemento di prova. Oltre a ciò, tali misure non dovrebbero pregiudicare il diritto di terzi di ricorrere in ambito civile, che dovrebbe essere soggetto alla sola normativa nazionale.
- (29) Al fine di facilitare gli scambi tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia di informazioni e dati pertinenti ai fini delle attività di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, è opportuno istituire un repertorio elettronico di tali informazioni gestito dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione.

- (30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. A norma di tale direttiva gli Stati membri possono prevedere esenzioni e restrizioni in relazione ad alcuni dei diritti e degli obblighi previsti, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati medici e sanitari. Il trattamento dei dati personali, in particolare dei dati medici e sanitari, nell'ambito del repertorio di cui all'articolo 63 del presente regolamento è necessario per consentire una cooperazione efficace tra gli Stati membri in materia di certificazione e di sorveglianza dell'idoneità medica dei piloti. Lo scambio di dati personali dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose e limitato a quanto assolutamente necessario per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Alla luce di quanto sopra, e se del caso, è opportuno integrare o chiarire i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE nel presente regolamento.
- (31) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, in particolare le disposizioni relative alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento dei dati, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia nell'espletamento delle sue competenze in applicazione del presente regolamento e, specificamente, alla gestione del repertorio a norma dell'articolo 63 del presente regolamento. Alla luce di quanto sopra, e se del caso, è opportuno integrare o chiarire i principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 nel presente regolamento.
- (32) L'Agenzia istituita dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, all'interno dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione e dell'attuale equilibrio dei poteri, è indipendente in relazione alle questioni tecniche ed è dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. All'Agenzia sono state attribuite ulteriori competenze in conformità del regolamento (CE) n. 216/2008. È opportuno adeguare alcuni elementi della sua struttura e del suo funzionamento perché possa affrontare meglio i nuovi compiti che le vengono affidati a norma del presente regolamento.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

- (33) Nel sistema istituzionale dell'Unione, l'applicazione del diritto dell'Unione compete innanzitutto agli Stati membri. I compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme previsti dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati su tale base dovrebbero quindi, in via di principio, essere eseguiti a livello nazionale da una o più autorità competenti degli Stati membri. In taluni casi ben definiti, tuttavia, anche all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di svolgere tali compiti conformemente al presente regolamento. In questi casi è opportuno inoltre consentire all'Agenzia di adottare le misure necessarie relative all'esercizio degli aeromobili, alle qualifiche degli equipaggi oppure all'esercizio di aeromobili di paesi terzi qualora ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l'uniformità e agevolare il funzionamento del mercato interno.
- (34) L'Agenzia dovrebbe fornire consulenza tecnica alla Commissione per la preparazione degli atti legislativi necessari e assistere, se del caso, gli Stati membri e l'industria nell'applicazione di tale normativa. Essa dovrebbe inoltre avere la facoltà di pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate e materiale esplicativo, nonché di effettuare accertamenti tecnici, rilasciare certificati o registrare dichiarazioni, a seconda dei casi.
- (35) I sistemi globali di navigazione satellitare, in particolare il programma dell'Unione Galileo, svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione di un sistema europeo di gestione del traffico aereo. Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, interoperabilità ed efficienza operativa, all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di elaborare le specifiche tecniche necessarie e di certificare le organizzazioni che forniscono servizi ATM/ANS nella maggior parte o in tutti gli Stati membri e che potrebbero altresì estendersi oltre lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, come il [...] fornitore di servizi EGNOS.



- (36) Il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che possano essere pertinenti per l'aggiornamento dell'elenco dei vettori soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per motivi di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione anche nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo le necessarie valutazioni degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza e presentando le appropriate raccomandazioni alla Commissione.
- (37) Al fine di garantire l'ottemperanza al presente regolamento è opportuno prevedere la possibilità di imporre multe o sanzioni pecuniarie periodiche, o entrambe, ai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e alle imprese che hanno presentato dichiarazioni all'Agenzia, qualora essi abbiano violato le regole ad essi applicabili a norma del presente regolamento. Tali multe o sanzioni pecuniarie periodiche dovrebbero essere imposte dalla Commissione che agisce su una raccomandazione dell'Agenzia. A tale riguardo la Commissione dovrebbe rispondere a tali infrazioni in modo proporzionato e adeguato, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, nonché delle altre possibili misure quali la revoca di un certificato.
- (38) Al fine di contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento, all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di monitorare tale applicazione da parte degli Stati membri, anche mediante ispezioni.
- (39) Sulla base della sua competenza tecnica, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nella definizione della politica della ricerca e nell'attuazione dei programmi di ricerca dell'Unione. Le dovrebbe inoltre essere consentito di svolgere le attività di ricerca immediatamente necessarie e di partecipare a progetti di ricerca ad hoc nell'ambito del programma quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione o ad altri programmi pubblici o privati dell'Unione o di paesi terzi.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

- (40) Viste le interdipendenze tra la sicurezza e la security nell'aviazione civile, l'Agenzia dovrebbe partecipare alla cooperazione nel settore della security dell'aviazione, inclusa la cibersicurezza. Essa dovrebbe apportare le sue conoscenze per agevolare l'attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, delle norme dell'Unione in tale settore.
- (41) Nel settore delle relazioni internazionali l'Agenzia dovrebbe, su richiesta, assistere gli Stati membri e la Commissione per le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare l'armonizzazione delle regole e il riconoscimento reciproco dei certificati. Previa approvazione della Commissione, essa dovrebbe essere autorizzata a stabilire, mediante accordi di lavoro, le relazioni opportune con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento. Al fine di promuovere la sicurezza a livello mondiale e alla luce degli elevati standard applicati nell'Unione, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di partecipare, nell'ambito delle sue competenze, a progetti ad hoc di cooperazione tecnica, ricerca e assistenza insieme a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Qualora abbia le competenze pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell'attuazione della normativa dell'Unione in altri settori tecnici della regolamentazione dell'aviazione civile, come la security o il cielo unico europeo.
- (42) Per promuovere le migliori pratiche e l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione in materia di sicurezza aerea, l'Agenzia potrebbe approvare i fornitori di addestramento aeronautico e offrire servizi di formazione.
- (43) L'Agenzia dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
- (44) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia al fine di controllarne efficacemente le funzioni. A tale consiglio di amministrazione dovrebbero essere affidati, in particolare, i poteri necessari per nominare il direttore esecutivo e per adottare la relazione annuale di attività consolidata, il documento di programmazione, il bilancio annuale e le regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

- (45) Nell'interesse della trasparenza è opportuno concedere alle parti interessate lo status di osservatore nel consiglio d'amministrazione dell'Agenzia.
- (46) [...]
- (47) Nel pubblico interesse l'Agenzia dovrebbe basare la sua azione in materia di sicurezza esclusivamente su consulenze specialistiche indipendenti, nel rigoroso rispetto del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base. A tal fine, tutte le decisioni dell'Agenzia in materia di sicurezza dovrebbero prese dal direttore esecutivo, che dovrebbe godere di un elevato livello di flessibilità nella richiesta di consulenza e nell'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia.
- (48) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza dispongano dei mezzi di ricorso necessari con modalità adatte alla particolare natura del settore dell'aviazione. Dovrebbe pertanto essere istituito un appropriato meccanismo di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'Agenzia dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, le cui decisioni siano impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte di giustizia") conformemente al TFUE.
- (49) Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente al TFUE. A norma dell'articolo 261 del TFUE, la Corte di giustizia dovrebbe avere competenza giurisdizionale anche di merito relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone multe o sanzioni pecuniarie periodiche.
- (50) Se l'Agenzia elabora progetti di regole di natura generale che devono essere attuate dalle autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere consultati. Inoltre, qualora le regole possano avere importanti ripercussioni sociali, è opportuno che, nella fase di preparazione di tali progetti di regole, l'Agenzia consulti le parti interessate, comprese le parti sociali dell'Unione.

- (51) Al fine di svolgere efficacemente i suoi compiti a norma del presente regolamento, l'Agenzia dovrebbe cooperare, se del caso, con le altre istituzioni, gli altri organi o organismi dell'Unione nei settori in cui le loro attività incidono sugli aspetti tecnici dell'aviazione civile. L'Agenzia dovrebbe cooperare, in particolare, con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche per quanto concerne lo scambio di informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche, sul loro impatto sulla sicurezza aerea e sugli aspetti scientifici e tecnici correlati. Qualora sia necessaria una consultazione su aspetti militari, oltre agli Stati membri l'Agenzia dovrebbe consultare anche l'Agenzia europea per la difesa.
- (52) È necessario fornire al pubblico informazioni adeguate sul livello di sicurezza dell'aviazione civile e di protezione ambientale, tenendo conto sia del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sia delle pertinenti disposizioni legislative nazionali.
- (53) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo, finanziato principalmente con un contributo dell'Unione e con i diritti e gli onorari versati dagli utenti del sistema europeo di sicurezza aerea. Qualsiasi contributo finanziario che l'Agenzia riceva dagli Stati membri, da paesi terzi e da altri entità o persone non dovrebbe comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea, mentre la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Per consentire all'Agenzia di partecipare a tutti i futuri progetti pertinenti, essa dovrebbe avere la possibilità di ricevere sovvenzioni.

(53 bis) [...]

- (54) Per garantire che l'Agenzia possa rispondere alle sollecitazioni delle sue attività in modo efficiente e tempestivo, in particolare per quanto riguarda la certificazione e le attività relative a una possibile riassegnazione di competenze dagli Stati membri all'Agenzia, la tabella dell'organico dovrebbe tenere conto delle risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e delle altre attività dell'Agenzia, comprese quelli derivanti da riassegnazioni di competenze a norma degli articoli 53 e 54. A tal fine è opportuno istituire una serie di indicatori per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia in relazione alle attività finanziate mediante diritti e onorari. Tenendo conto di tali indicatori, l'Agenzia dovrebbe adeguare la pianificazione del personale e la gestione delle risorse relative a diritti e onorari in modo tale da consentire una risposta adeguata alla domanda e ad eventuali variazioni delle entrate derivanti da diritti e onorari.
- (55) [...] *[ripreso dal considerando 28 bis]*.
- (56) I diritti e gli onorari riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme e non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell'Unione. Nel tempo stesso si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.
- (57) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.
- (58) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi ad azioni correttive e misure di salvaguardia.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(59) Al fine di tenere conto di esigenze tecniche, scientifiche, operative o di sicurezza nel settore delle operazioni di aeromobili senza equipaggio, dovrebbe essere delegato alla Commissione per un periodo di cinque anni il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE che modificano o integrano i requisiti di cui all'allegato IX del presente regolamento. Dovrebbe inoltre essere delegato alla Commissione il potere di modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche dell'allegato 16 di detta convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(59 bis) Gli allegati del presente regolamento contengono già requisiti essenziali consolidati che non dovrebbero essere modificati periodicamente. Tuttavia, alla luce dei rapidi progressi tecnologici e delle previste modifiche nel settore degli aeromobili senza equipaggio, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere, in via eccezionale e per un periodo di cinque anni, di modificare o integrare mediante atti delegati l'allegato IX che stabilisce i requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio.

(60) Per garantire il miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile in tutta l'Europa è opportuno coinvolgere i paesi europei non membri dell'Unione. I paesi che hanno concluso accordi internazionali con l'Unione per l'adozione e l'applicazione dell'acquis dell'Unione nella materia disciplinata dal presente regolamento dovrebbero essere associati ai lavori dell'Agenzia, sulla base delle condizioni stabilite nell'ambito di tali accordi.

- (61) Il presente regolamento fissa regole comuni nel settore dell'aviazione civile e conferma l'istituzione dell'Agenzia. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>.
- (61 bis) Il presente regolamento fissa regole comuni nel settore dei sistemi e dei componenti ATM/ANS. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (61 ter) Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede la soppressione dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio<sup>9</sup> a decorrere dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti misure di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008. Considerando che tutte dette misure saranno applicabili dal 1° aprile 2019 e che le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono divenute obsolete, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 3922/91 sia abrogato a decorrere da tale data. Tuttavia il regolamento (CEE) n. 3922/91 istituisce anche il comitato, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, noto come "comitato per la sicurezza aerea dell'UE" e tale comitato assiste altresì la Commissione nel contesto del regolamento (CE) n. 2111/2005. Pertanto il regolamento (CE) n. 2111/2005 dovrebbe essere modificato per assicurare che, ai fini di quel regolamento, il comitato continui ad assistere la Commissione anche dopo l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3922/91.

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

- (62) Le modifiche introdotte dal presente regolamento si ripercuotono sull'attuazione di altri atti legislativi dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>, il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> e il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (63) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 dovrebbe essere modificato in modo da tener conto della possibilità prevista dal presente regolamento che consente all'Agenzia di diventare l'autorità competente per il rilascio e la sorveglianza dei certificati di operatore aereo. Inoltre, tenendo conto della crescente importanza dei vettori aerei con basi operative in vari Stati membri e di conseguenza del fatto che l'autorità competente per le licenze di esercizio e l'autorità competente per i certificati di operatore aereo non sono più necessariamente identiche, occorre rafforzare l'efficienza della sorveglianza di tali vettori aerei. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008 in modo da garantire una stretta cooperazione tra le autorità responsabili della sorveglianza in relazione al certificato di operatore aereo e le autorità responsabili della sorveglianza in relazione alla licenza di esercizio.

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).



(64) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e il mantenimento di un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in grado di garantire nel contempo il mantenimento di un livello elevato e uniforme di protezione dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura prevalentemente transnazionale dell'aviazione e della sua complessità ma, a motivo del campo di applicazione del presente regolamento a livello di Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **Principi**

#### *Articolo 1*

#### **Oggetto e finalità**

1. L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo nel contempo un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente.
2. Il presente regolamento intende inoltre:
  - a) contribuire alla più ampia politica dell'aviazione dell'Unione, al miglioramento delle prestazioni complessive e alla crescita sostenibile del settore dell'aviazione civile;
  - b) facilitare, nei settori disciplinati dal presente regolamento, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, offrendo parità di condizioni per tutti gli operatori nel mercato interno dell'aviazione e migliorando la competitività dell'industria aeronautica dell'Unione;
  - c) promuovere l'efficienza in termini di costi e l'efficacia dei processi di regolamentazione, certificazione e sorveglianza nonché un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell'Unione;
  - d) <sup>13</sup>contribuire, nei settori disciplinati del presente regolamento, all'istituzione e al mantenimento di un livello elevato ed uniforme della security dell'aviazione civile;
  - e) assistere gli Stati membri, nei settori disciplinati del presente regolamento, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in applicazione della convenzione di Chicago, garantendo un'interpretazione comune e un'attuazione tempestiva delle disposizioni della medesima, incluse le norme internazionali e le pratiche raccomandate, secondo il caso;

---

<sup>13</sup> DE e EL propongono di sopprimere questa lettera.

- f) promuovere in tutto il mondo l'approccio dell'Unione in materia di standard e norme dell'aviazione civile, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;
  - g) promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare nei processi di regolamentazione, certificazione e sorveglianza;
  - h) promuovere, nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'interoperabilità tecnica e operativa.
3. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti, tra l'altro, mediante:
- a) la preparazione, l'adozione e l'applicazione uniforme di tutti gli atti necessari;
  - b) la garanzia che le dichiarazioni e i certificati rilasciati a norma del presente regolamento e dei relativi atti di esecuzione siano validi in tutto il territorio dell'Unione, senza ulteriori prescrizioni;
  - c) lo sviluppo, con la partecipazione degli organismi di normazione e altri organismi di settore, di norme tecniche dettagliate da utilizzare come mezzi di rispondenza al presente regolamento e agli atti di esecuzione adottati su tale base, se del caso;
  - d) l'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea indipendente ("l'Agenzia");
  - e) l'applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità nazionali competenti e dell'Agenzia, entro i limiti delle rispettive competenze;
  - f) la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni a sostegno di un processo decisionale basato sui fatti;
  - g) la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione riguardanti, tra l'altro, la formazione, la comunicazione e la diffusione di informazioni pertinenti sulla sicurezza.

## *Articolo 2*

### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:
  - a) alla progettazione e alla produzione, da parte di una persona fisica o giuridica sotto la sorveglianza dell'Agenzia o di uno Stato membro di prodotti e parti;
  - b) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili, nonché dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti non installati collegati, qualora l'aeromobile sia:
    - i) immatricolato in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago ad un paese terzo e l'aeromobile non sia utilizzato da un operatore di un paese terzo;
    - ii) immatricolato in un paese terzo e utilizzato da un operatore stabilito, residente o con una sede principale in un territorio cui si applicano i trattati;
  - c) all'esercizio di aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati da parte di un operatore di un paese terzo;
  - d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli aeroporti di cui alla lettera e), nonché la prestazione di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale in tali aeroporti;
  - e) alla progettazione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeroporti ubicati nel territorio cui si applicano i trattati, che:
    - i) sono aperti al pubblico;
    - ii) offrono servizi di trasporto aereo commerciale;
    - iii) [...]; e

- iv) hanno una pista strumentale pavimentata di almeno 800 metri o servono esclusivamente il traffico di elicotteri;
  - f) fatta salva la normativa dell'Unione e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione del territorio, alla protezione delle aree adiacenti agli aeroporti di cui alla lettera e);
  - g) alla fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) nello spazio aereo del cielo unico europeo e alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di sistemi e componenti destinati alla fornitura di tali ATM/ANS;
  - h) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili senza equipaggio, di loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché di loro dispositivi di controllo remoto, qualora tali aeromobili siano utilizzati nel territorio cui si applicano i trattati da un operatore stabilito, residente o con la sede principale all'interno di tale territorio.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale e alle organizzazioni coinvolte nelle attività di cui al paragrafo 1.
3. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili;
  - b) agli aeroporti, o alle parti di aeroporti, agli equipaggiamenti, al personale e alle organizzazioni che sono controllati e utilizzati dai militari;
  - c) agli ATM/ANS e ai relativi sistemi, componenti, personale e organizzazioni che sono forniti o messi a disposizione dai militari;

- d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili il cui utilizzo comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, né al personale e alle organizzazioni coinvolte, a meno che l'aeromobile non sia dotato, o non si consideri dotato, di un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.

Per quanto riguarda la lettera a) gli Stati membri provvedono affinché le attività e i servizi forniti dagli aeromobili di cui a tale lettera siano svolti tenendo debitamente conto, nella misura del possibile, degli obiettivi di sicurezza del presente regolamento. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché tali aeromobili siano separati in sicurezza da altri aeromobili, se del caso.

- 4. Un'organizzazione responsabile della progettazione di un tipo di aeromobile può chiedere alla Commissione di decidere che le disposizioni di cui al capo III, sezione I, si applicano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di quel tipo di aeromobile e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività, qualora:
  - a) il tipo di aeromobile in questione rientri nel campo di applicazione delle lettere e), f), h), i) o j) del punto 1 dell'allegato I;
  - b) il tipo di aeromobile sia destinato alla produzione in serie; e
  - c) la progettazione di tale tipo di aeromobile non sia stato approvato ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro.

Previa consultazione dell'Agenzia e dello Stato membro in cui l'organizzazione ha la sede principale, la Commissione decide, sulla base della suddetta domanda, se le condizioni di cui al primo comma sono state soddisfatte. Tale decisione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'Agenzia include tale decisione anche nel repertorio di cui all'articolo 63.

A decorrere dalla data specificata nella suddetta decisione di esecuzione la progettazione, produzione e manutenzione del tipo di aeromobile interessato e il personale e le organizzazioni preposti a tali attività sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del capo III, sezione I, e degli atti di esecuzione adottati sulla base di tali disposizioni. In tal caso le disposizioni del capo III, sezione IX, del capo IV e del capo V relative all'applicazione delle disposizioni del capo III, sezione I, si applicano anche per quanto riguarda il tipo di aeromobile in questione.

5. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo<sup>14</sup> gli Stati membri garantiscono, nella misura del possibile, che le strutture militari di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo, che sono aperte all'uso pubblico, e gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, lettera c) del presente articolo, che sono forniti o messi a disposizione dai militari al pubblico, offrano un livello di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento.
6. Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni di una qualsiasi delle sezioni I, II, III o VII del capo III ad alcune o a tutte le attività di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo e al personale e alle organizzazioni preposte a tali attività.

In tal caso lo Stato membro notifica alla Commissione e all'Agenzia la sua intenzione. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare:

- a) la sezione o le sezioni che intende applicare;
- b) le attività, il personale e le organizzazioni interessati;
- c) i motivi della decisione prevista; e
- d) la data a decorrere dalla quale la decisione prevista è applicabile.

---

<sup>14</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

Previa consultazione dell'Agenzia e alla luce delle caratteristiche delle attività, del personale e delle organizzazioni in questione e dello scopo e del contenuto delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica, la Commissione decide se le disposizioni di cui trattasi possano essere applicate in modo efficace e, se del caso, a quali condizioni. La decisione della Commissione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Lo Stato membro interessato applica le disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica alla Commissione solo dopo una decisione positiva della Commissione e, se del caso, dopo aver accertato che sono state soddisfatte le condizioni per tale decisione. In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, le attività, il personale e le organizzazioni interessati sono disciplinati esclusivamente dalle suddette disposizioni e dalle disposizioni degli atti di esecuzione adottati su tale base. Si applicano inoltre le disposizioni del capo III, sezione IX, del capo IV e del capo V riguardanti l'applicazione delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica in relazione alle attività, al personale e alle organizzazioni interessati.

La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dello Stato membro interessato cooperano ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati membri possono decidere di revocare le decisioni adottate a norma del presente paragrafo. In tal caso lo Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione e all'Agenzia. La notifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e l'Agenzia la include nel repertorio di cui all'articolo 63. Un appropriato periodo transitorio è previsto dallo Stato membro interessato.



7. Gli Stati membri possono decidere di esentare dalle disposizioni del presente regolamento la progettazione, la manutenzione e l'esercizio di un aeroporto, nonché gli equipaggiamenti utilizzati in tale aeroporto, se tale aeroporto gestisce un massimo di 10 000 passeggeri commerciali all'anno e 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, purché gli Stati membri interessati garantiscano che tale esenzione non metta a repentaglio la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29.

In tal caso lo Stato membro interessato informa la Commissione e l'Agenzia della sua decisione e delle motivazioni relative.

L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, la progettazione, la manutenzione e l'esercizio dell'aeroporto interessato, i suoi equipaggiamenti, nonché i servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale in tale aeroporto non sono più disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.

Se tale esenzione da parte di uno Stato membro non rispetta le condizioni specificate al primo comma, la Commissione adotta la decisione di non concedere l'esenzione. La decisione della Commissione, presa mediante atto di esecuzione, è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2. La decisione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e l'Agenzia la include nel repertorio di cui all'articolo 63. In tal caso, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione.

Su base annuale gli Stati membri provvedono ad esaminare i dati relativi al traffico degli aeroporti che beneficiano di un'esenzione a norma del presente paragrafo. Se tale esame dimostra che per tre anni consecutivi uno di questi aeroporti ha gestito oltre 10 000 passeggeri commerciali all'anno o più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione concessa a tale aeroporto. In tal caso ne informa la Commissione e l'Agenzia. L'Agenzia include la decisione che revoca l'esenzione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le esenzioni concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. L'Agenzia include la decisione che revoca l'esenzione nel repertorio di cui all'articolo 63.

### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "sorveglianza": la verifica continuativa da parte o per conto dell'autorità competente che i requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato un certificato o è stata resa una dichiarazione continuano ad essere soddisfatti;
- 2) "convenzione di Chicago": la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i relativi allegati, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- 3) "prodotto": un aeromobile, un motore o un'elica;
- 4) "parte": qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato, annesso, software, accessorio o qualsiasi altro elemento di un prodotto, compreso nella progettazione di tale prodotto;
- 5) "componente ATM/ANS": gli oggetti tangibili come l'hardware e gli oggetti intangibili come il software dai quali dipende l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;
- 6) "certificazione": ogni forma di riconoscimento a norma del presente regolamento, basata su una valutazione appropriata e attestata mediante il rilascio di un certificato, che un'organizzazione o una persona, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, un aeroporto, un equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, un sistema ATM/ANS, un componente ATM/ANS o un dispositivo di addestramento al volo simulato è conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base;

- 7) "dichiarazione": qualsiasi dichiarazione scritta resa a norma del presente regolamento, sotto l'esclusiva responsabilità di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, che conferma la conformità di un'organizzazione o una persona, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, un equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, un sistema ATM/ANS o un componente ATM/ANS ai requisiti applicabili del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base;
- 8) "soggetto riconosciuto": una persona fisica o giuridica accreditata cui possono essere attribuiti taluni compiti di certificazione o sorveglianza a norma del presente regolamento da parte, e sotto il controllo e la responsabilità, dell'Agenzia o di un'autorità nazionale competente;
- 9) "certificato": ogni certificato, approvazione, licenza, autorizzazione, attestato o altro documento rilasciati a seguito di certificazione che attestino la conformità ai requisiti applicabili;
- 10) "operatore di aeromobile": ogni persona fisica o giuridica che gestisce o intenda gestire uno o più aeromobili;
- 10 bis) "gestore aeroportuale": ogni persona fisica o giuridica che gestisce o intenda gestire uno o più aeroporti;
- 11) "dispositivo di addestramento al volo simulato": qualsiasi tipo di dispositivo che simula a terra le condizioni di volo, compresi i simulatori di volo, i dispositivi di addestramento al volo, i dispositivi di addestramento per le procedure di volo e di navigazione e i dispositivi di addestramento strumentale basilico;
- 12) "aeroporto": area delimitata sulla terra ferma o sull'acqua, su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, comprendente gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti, destinata ad essere utilizzata in tutto o in parte all'arrivo, alla partenza e al movimento in superficie di aeromobili;
- 13) "equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza": ogni equipaggiamento, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o destinato ad essere utilizzato per contribuire all'esercizio in sicurezza di un aeromobile in un aeroporto;

- 14) "piazzale": area predefinita di un aeroporto destinata agli aeromobili ai fini dell'imbarco e dello sbarco dei passeggeri, del carico e dello scarico di bagagli, posta o merci, del rifornimento di carburante, del parcheggio o della manutenzione;
- 15) "servizio di gestione del piazzale": un servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale;
- 16) "ATM/ANS" ("i servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea"): le funzioni ed i servizi di gestione del traffico aereo definiti all'articolo 2, punto 10 del regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo<sup>15</sup>, i servizi di navigazione aerea definiti all'articolo 2, punto 4 dello stesso regolamento, inclusi le funzioni e i servizi di gestione della rete di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo<sup>16</sup>, la struttura dello spazio aereo e la progettazione delle procedure, nonché i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura al traffico aereo generale di dati ai fini della navigazione aerea;
- 17) "sistema ATM/ANS": i costituenti terrestri e aerei nonché l'attrezzatura spaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;
- 18) "piano generale ATM": il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio<sup>17</sup>, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)<sup>18</sup>;
- 19) "servizio di informazioni di volo": un servizio di fornitura di avvisi e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente;
- 20) "traffico aereo generale": l'insieme dei movimenti di aeromobili civili e di Stato effettuati secondo le procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

---

<sup>15</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

<sup>16</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

<sup>17</sup> GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41.

<sup>18</sup> GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

- 21) "norme internazionali e pratiche raccomandate": norme internazionali e pratiche raccomandate adottate dall'ICAO in conformità dell'articolo 37 della convenzione di Chicago;
- 22) "servizi di assistenza a terra": ogni servizio fornito negli aeroporti, tra cui le attività afferenti alla sicurezza nei settori di supervisione a terra, pianificazione dei voli, controllo del carico, gestione dei passeggeri, assistenza bagagli, assistenza merci e posta, assistenza aeromobili sul piazzale, servizi per aeromobili, assistenza carburante e olio nonché i servizi di carico relativi alla ristorazione. Sono inclusi i casi in cui gli operatori di aeromobile provvedono per conto proprio a tali servizi di assistenza a terra (auto-assistenza);
- 23) "trasporto aereo commerciale": l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso;
- 24) "prestazione di sicurezza": il conseguimento della sicurezza da parte di uno Stato membro, dell'Unione o di un'organizzazione, definito dai suoi obiettivi di prestazione di sicurezza e dai suoi indicatori di prestazione di sicurezza;
- 25) "indicatore di prestazione di sicurezza": un parametro utilizzato per il monitoraggio e la valutazione dei risultati in materia di sicurezza;
- 26) "obiettivo di prestazione di sicurezza": un obiettivo pianificato o previsto di conformità agli indicatori della prestazione di sicurezza nel corso di un dato periodo di tempo;
- 27) "aeromobile": ogni apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;
- 28) "equipaggiamento non installato": ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio trasportato dall'operatore di aeromobile a bordo di un aeromobile, senza tuttavia farne parte, che è usato o destinato all'uso o al controllo di un aeromobile, contribuisce alla sopravvivenza degli occupanti o potrebbe incidere sull'esercizio in sicurezza degli aeromobili;

- 29) "aeromobile senza equipaggio": ogni aeromobile utilizzato o progettato per essere utilizzato senza pilota a bordo e che può funzionare autonomamente o essere pilotato a distanza;
- 30) "dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio": ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio necessario per l'esercizio in sicurezza di un aeromobile senza equipaggio che non è una parte e che non è trasportato a bordo di tale aeromobile senza equipaggio;
- 31) "aeromobile immatricolato in uno Stato membro" o "aeromobile immatricolato in un paese terzo": un aeromobile immatricolato in conformità delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate di cui all'allegato 7 della convenzione di Chicago intitolato "Aircraft Nationality and Registration Marks" (marche di nazionalità ed immatricolazione);
- 32) [...];
- 33) "cielo unico europeo": lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (UE) n. 551/2004 in conformità dell'articolo 1, punto 3, di tale regolamento;
- 33 bis) [...];
- 34) "autorità nazionale competente": una o più entità designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione adottati su tale base.

## *Articolo 4*

### **Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento**

1. Nell'adozione di misure a norma del presente regolamento gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia:
  - a) rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'aviazione, tenendo conto delle esperienze a livello mondiale nel settore, nonché dei relativi progressi scientifici e tecnici;
  - b) si basano sui migliori dati e analisi disponibili;
  - c) prevedono una reazione immediata alle cause accertate di incidenti, inconvenienti gravi e violazioni intenzionali della security;
  - d) tengono debitamente conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica;
  - e) nella misura del possibile, formulano i requisiti e le procedure in una forma che si focalizza sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consente modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi;
  - f) promuovono la cooperazione e l'uso efficiente delle risorse tra autorità a livello di Unione e di Stati membri;
  - g) adottano, ove possibile, misure non vincolanti, comprese le azioni di promozione della sicurezza;
  - h) tengono conto dei diritti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri nel campo dell'aviazione civile, compresi quelli in applicazione della convenzione di Chicago.

h bis)[...] (*spostato all'articolo 47*)

2. Le misure adottate a norma del presente regolamento corrispondono e sono proporzionate alla natura e al rischio di ogni attività particolare cui si riferiscono. Nella preparazione e nell'adozione di tali misure gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia tengono conto, a seconda dell'attività in questione, di quanto segue:
- a) se vengono trasportate a bordo persone diverse dai membri dell'equipaggio e, in particolare, se tale esercizio è aperto al pubblico;
  - b) la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall'attività;
  - c) la complessità e le prestazioni degli aeromobili interessati;
  - d) lo scopo del volo e il tipo di spazio aereo utilizzato;
  - e) il tipo, la portata e la complessità dell'esercizio o dell'attività, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile;
  - f) la misura in cui le persone interessate dai rischi dell'esercizio possano valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi;
  - g) i risultati delle precedenti attività di certificazione e di sorveglianza.



## **CAPO II**

### **Gestione della sicurezza aerea**

#### *Articolo 5*

#### **Programma europeo di sicurezza aerea**

1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia e degli Stati membri, adotta, pubblica e aggiorna, ove necessario, un documento che descrive il funzionamento del sistema europeo di sicurezza aerea, le norme, le attività e le procedure utilizzate per gestire la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione conformemente al presente regolamento ("programma europeo di sicurezza aerea").
2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nell'allegato 19 della convenzione di Chicago.

Il programma europeo di sicurezza aerea descrive inoltre le procedure di elaborazione, adozione, aggiornamento e attuazione del piano europeo per la sicurezza aerea di cui all'articolo 6, in cui sono coinvolti da vicino gli Stati membri e le parti interessate.

#### *Articolo 6*

#### **Piano europeo per la sicurezza aerea**

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, elabora, adotta e pubblica il piano europeo per la sicurezza aerea e successivamente lo aggiorna almeno una volta all'anno. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, il piano europeo per la sicurezza aerea individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il sistema europeo di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi.

2. L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, documenta i rischi per la sicurezza di cui al paragrafo 1 in un apposito portafoglio rischi e controlla l'attuazione delle relative azioni di attenuazione dei rischi da parte degli interessati, anche mediante la definizione di indicatori di prestazione di sicurezza, ove opportuno.
3. Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, il piano europeo per la sicurezza aerea specifica un livello accettabile di prestazione di sicurezza nell'Unione al cui conseguimento cooperano gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.

#### *Articolo 7*

### **Programma nazionale di sicurezza**

1. Ogni Stato membro istituisce e mantiene attivo un programma nazionale di sicurezza aerea per la gestione della sicurezza dell'aviazione civile in relazione alle attività aeronautiche di sua competenza (il "programma nazionale di sicurezza"). Il programma è compatibile con le dimensioni e la complessità di tali attività ed è coerente con il programma europeo di sicurezza aerea.
2. Il programma nazionale di sicurezza comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nell'allegato 19 della convenzione di Chicago.
3. Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e del livello accettabile di prestazione di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il programma nazionale di sicurezza specifica un livello accettabile di prestazione di sicurezza da raggiungere a livello nazionale per quanto riguarda le attività aeronautiche di competenza dello Stato membro interessato.

## *Articolo 8*

### **Piano nazionale per la sicurezza aerea**

1. Il programma nazionale di sicurezza include o è corredato di un piano nazionale per la sicurezza aerea. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, ogni Stato membro individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il suo sistema nazionale di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi.
2. Il piano nazionale per la sicurezza aerea comprende i rischi e le azioni individuate nel piano europeo per la sicurezza aerea che sono pertinenti per lo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa l'Agenzia dei rischi e delle azioni individuate nel piano europeo per la sicurezza aerea che considera non pertinenti per il suo sistema nazionale di sicurezza aerea, indicando le relative motivazioni.

## CAPO III

### REQUISITI SOSTANZIALI

#### SEZIONE I

#### Aeronavigabilità e protezione dell'ambiente

##### Articolo 9

#### Requisiti essenziali

Gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato II. [...]

1. Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione ambientale riportati nelle disposizioni di cui all'emendamento 11-B del volume I, all'emendamento 8 del volume II, quali applicabili al 1° gennaio 2015, e alla pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, applicabili al [...] <sup>19</sup>[...], eccetto per quanto riguarda:
  - a) gli aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati per i velivoli ad elica con una massa massima al decollo inferiore a 8 618 kg, gli aerei subsonici a reazione con una massa massima al decollo inferiore a 5 700 kg e gli aerogiri con massa massima al decollo inferiore a 3 175 kg;
  - b) gli aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati in grado di mantenere il volo livellato a velocità superiori al numero di Mach 1 o destinati alla propulsione a velocità supersoniche.

---

<sup>19</sup> I riferimenti ai rispettivi volumi dell'allegato 16 dovranno essere aggiornati in una fase ulteriore del processo legislativo, per tenere conto gli sviluppi in corso in seno all'ICAO.

I prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati di cui alle lettere a) e b) soddisfano i requisiti essenziali per la compatibilità ambientale di cui all'allegato III. Detti requisiti essenziali si applicano altresì ai prodotti, alle parti e agli equipaggiamenti non installati nella misura in cui le disposizioni della convenzione di Chicago cui al primo comma non prevedano requisiti per la protezione ambientale.

Le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi al punto 8 dell'allegato III.

### *Articolo 10*

#### **Conformità**

1. La conformità all'articolo 9 degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto ii), e dei loro motori, eliche e parti è garantita a norma degli articoli 11, 12, 13 bis, 13 ter, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16 bis.
2. La conformità all'articolo 9 degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati è garantita a norma degli articoli da 11 a 16 bis.

## *Articolo 11*

### **Progettazione di prodotti**

1. a) Per quanto concerne la progettazione di un prodotto è prescritto un certificato di omologazione; e
- b) Per quanto concerne le modifiche a un certificato di omologazione e i progetti di riparazione è prescritto un certificato, incluso un certificato di omologazione supplementare,

ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, i certificati di cui alle lettere a) e b) non sono prescritti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.

2. I certificati sono rilasciati su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che:
  - a) il richiedente e la progettazione del prodotto sono conformi alle misure di esecuzione adottate ai sensi degli articoli 13 ter e 16 bis, e
  - b) la progettazione del prodotto è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 13 bis e non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza o la compatibilità con l'ambiente delle operazioni.
3. I certificati di cui al paragrafo 1 possono essere rilasciati anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione del prodotto è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. [...]
5. a) Se la progettazione di un aeromobile non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9, può essere rilasciato un certificato ristretto di omologazione del tipo.

- b) Anche per quanto concerne le modifiche a un certificato ristretto di omologazione e i progetti di riparazione è prescritto un certificato, incluso un certificato di omologazione supplementare, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali certificati non sono prescritti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.

I certificati sono rilasciati su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che:

- i) il richiedente e la progettazione dell'aeromobile sono conformi alle misure di esecuzione adottate ai sensi degli articoli 13 ter e 16 bis, e
- ii) la progettazione dell'aeromobile è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 13 bis ed è adeguata in termini di aeronavigabilità e compatibilità ambientale, alla luce dell'uso previsto dell'aeromobile.

5 bis. Non è prescritto un certificato di omologazione separato per la progettazione di motori ed eliche che sono stati certificati come parte integrante della progettazione di un aeromobile in conformità del presente articolo. *(spostato dal paragrafo 4)*

6. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter potrebbero prescrivere un'approvazione per quanto concerne i dati di idoneità operativa associati a un progetto di tipo. Tale approvazione è rilasciata su richiesta qualora il richiedente abbia dimostrato che i dati di idoneità operativa sono conformi alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 13 bis e alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter. Tale approvazione è inclusa nel certificato di omologazione o nel certificato ristretto di omologazione, a seconda del caso.
7. Tali certificati possono essere limitati, sospesi o revocati quando il titolare o la progettazione non sono più conformi alle condizioni di rilascio e mantenimento dei certificati, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.

8. Quando un certificato di omologazione non è prescritto dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter per quanto concerne la progettazione di un prodotto, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali misure di esecuzione possono prescrivere una dichiarazione che confermi la conformità della progettazione di un prodotto, delle modifiche a tale progettazione e dei progetti di riparazione alle specifiche dettagliate fissate a norma di tali misure di esecuzione.

## *Articolo 12*

### **Progettazione di parti**

1. Per quanto concerne la progettazione di parti è prescritto un certificato, ad eccezione di:
  - a) parti che sono state certificate come parte integrante della progettazione di un prodotto in conformità dell'articolo 11;
  - b) situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali certificati non sono prescritti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.
2. Il certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che:
  - a) il richiedente e la progettazione della parte sono conformi alle misure di esecuzione adottate ai sensi degli articoli 13 ter e 16 bis, e
  - b) la progettazione della parte è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 13 bis.
3. Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati, purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione della parte è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.



4. [...] (*spostato al paragrafo 1*)
5. Il certificato può essere modificato per rispecchiare le modifiche nella progettazione della parte, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.
6. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato quando il titolare o la progettazione non sono più conformi alle condizioni di rilascio e mantenimento del certificato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.
7. Quando un certificato non è prescritto dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter per quanto concerne la progettazione di parti, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali misure di esecuzione possono prescrivere una dichiarazione che confermi la conformità della progettazione di parti alle specifiche dettagliate fissate a norma di tali misure di esecuzione.

### *Articolo 13*

#### **Progettazione di equipaggiamenti non installati**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, per quanto concerne la progettazione di equipaggiamenti non installati le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter possono prescrivere:
  - a) una dichiarazione che confermi la conformità della progettazione di equipaggiamenti non installati alle specifiche dettagliate fissate a norma di tali misure di esecuzione, o
  - b) un certificato.
2. Il certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che:
  - a) il richiedente e la progettazione dell'equipaggiamento non installato sono conformi alle misure di esecuzione adottate ai sensi degli articoli 13 ter e 16 bis, e

- b) la progettazione dell'equipaggiamento non installato è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 13 bis.
3. Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati, purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione dell'equipaggiamento non installato è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.
  4. Il certificato può essere modificato per rispecchiare le modifiche nella progettazione dell'equipaggiamento non installato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.
  5. Tale certificato può essere limitato, sospeso o revocato quando il titolare o la progettazione non sono più conformi alle condizioni di rilascio e mantenimento dei certificati, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter.

*Articolo 13 bis*

**Base di certificazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati**

La base di certificazione è costituita da:

- a) le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità, della compatibilità ambientale o dei dati di idoneità operativa applicabili;
- b) laddove applicabile in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 13 ter:
  - i) le disposizioni alternative alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a), che forniscono un livello di sicurezza o compatibilità ambientale equivalente o, in caso di certificazione ristretta di omologazione, a livello adeguato;
  - ii) le particolari specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione, l'uso previsto o l'esperienza nell'esercizio di un determinato prodotto, parte o equipaggiamento non installato rendono una qualsiasi delle disposizioni sulle specifiche di certificazione inadeguata o inappropriata per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9.

**Misure di esecuzione per la progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 9 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate relative a:
  - a) le condizioni in presenza delle quali l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente, conformemente all'articolo 66 e sulla base dell'articolo 13 bis:
    - i) la base di certificazione applicabile a un prodotto ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 11;
    - i) la base di certificazione applicabile a un prodotto ai fini dell'approvazione dei dati di idoneità operativa di cui all'articolo 11, paragrafo 6;
    - ii) la base di certificazione applicabile a una parte o a un equipaggiamento non installato ai fini della certificazione di cui agli articoli 12 e 13;
  - a bis) i requisiti dettagliati per la protezione ambientale per i prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9, paragrafo 2, e per i prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati nonché i tipi di emissione, nella misura in cui le disposizioni della convenzione di Chicago cui al primo comma dell'articolo 9, paragrafo 2, non prevedano requisiti per la protezione ambientale;

- b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui agli articoli 11, 12 e 13, tra cui:
- i) le condizioni per le situazioni in cui tali certificati sono prescritti o non lo sono;
  - ii) le condizioni per le situazioni in cui i dati di idoneità operativa sono prescritti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, comprendenti:
    - il programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo (type rating) del personale autorizzato a certificare la manutenzione;
    - il programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo (type rating) dei piloti e i dati di riferimento per la qualificazione oggettiva dei relativi simulatori;
    - la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento;
    - i dati relativi al tipo di aeromobile rilevanti per l'equipaggio di cabina;
    - le specifiche supplementari per garantire la conformità alla sezione III del presente capo;
- c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati rilasciati a norma degli articoli 11, 12 e 13 e delle organizzazioni che hanno reso dichiarazioni a norma di tali articoli;
- d) le condizioni per stabilire le specifiche dettagliate applicabili alla progettazione di prodotti, parti o equipaggiamenti non installati che sono oggetto di una dichiarazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 7 e dell'articolo 13, paragrafo 1;

- e) le condizioni e le procedure per la dichiarazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 7, e dell'articolo 13, paragrafo 1, per quanto riguarda l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale della progettazione di prodotti, parti o equipaggiamenti non installati, incluse:
  - i) le condizioni delle situazioni in cui tali certificati sono prescritti; e
  - ii) le condizioni e i limiti operativi.
- f) [...] <sup>20</sup>

1 bis. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 8 della convenzione di Chicago e, per quanto riguarda le lettere a) e b) dell'articolo 9, paragrafo 2, di quelle che figurano nell'allegato 16 della convenzione di Chicago, nonché dell'impatto sulla competitività globale dei prodotti.

1 ter. [...]

#### *Articolo 14*

#### **Singoli aeromobili**

1. Per i singoli aeromobili è prescritto un certificato di aeronavigabilità. Per i singoli aeromobili è prescritto un certificato delle emissioni sonore, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, in particolare della natura dell'attività in questione, tali certificati delle emissioni sonore non sono prescritti.
2. Detti certificati sono rilasciati su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che l'aeromobile è conforme alla progettazione certificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 14 bis, e che l'aeromobile è in condizioni di esercizio sicure e compatibili con l'ambiente.

---

<sup>20</sup> Ripreso dal nuovo paragrafo generale all'articolo 57.

3. Un certificato ristretto di aeronavigabilità o un certificato ristretto delle emissioni sonore è rilasciato per gli aeromobili la cui progettazione sia stata oggetto di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, o per cui sia stato rilasciato un certificato ristretto di omologazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5. In tal caso i certificati sono rilasciati su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che l'aeromobile è conforme a tale progettazione ed è in condizioni di esercizio sicure e compatibili con l'ambiente. Le disposizioni dettagliate relative al rilascio e all'uso dei certificati ristretti di aeronavigabilità e dei certificati ristretti delle emissioni sonore sono stabilite negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 14 bis.
4. Un permesso di volo può essere rilasciato per consentire il funzionamento di un aeromobile che non dispone di un certificato di aeronavigabilità in corso di validità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità. In tal caso il permesso di volo è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che l'aeromobile è in grado di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo. Le disposizioni dettagliate relative al rilascio e all'uso dei permessi di volo sono stabilite negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 14 bis.

Il permesso di volo può essere rilasciato anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali permessi di volo se detta organizzazione ha stabilito che l'aeromobile è in grado di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo.

Il permesso di volo è soggetto a limitazioni appropriate, conformemente ai suddetti atti di esecuzione, in particolare per tutelare la sicurezza di terzi.

5. Tali certificati, inclusi i permessi di volo, rimangono validi fino a quando l'aeromobile, le sue parti ed equipaggiamenti non installati sono mantenuti conformemente alle misure di esecuzione relative al mantenimento dell'aeronavigabilità adottate ai sensi dell'articolo 14 bis e sono in condizioni di funzionamento sicure e compatibili con l'ambiente.

6. I certificati, inclusi i permessi di volo, possono essere modificati per rispecchiare le modifiche alla configurazione dell'aeromobile, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 14 bis.
7. Tali certificati, inclusi i permessi di volo, possono essere limitati, sospesi o revocati quando il titolare o l'aeromobile non sono più conformi alle condizioni di rilascio e mantenimento dei certificati, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 14 bis.

*Articolo 14 bis*

**Misure di esecuzione per singoli aeromobili**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 9 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate relative a:
  - a) [...]

- b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all'articolo 14, tra cui:
- i) le condizioni delle situazioni in cui i certificati delle emissioni sonore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non sono prescritti;
  - ii) le condizioni riguardanti il periodo di validità dei certificati e il rinnovo degli stessi quando è stabilita una validità limitata nel tempo;
  - iii) le condizioni di rilascio e d'uso del certificato ristretto di aeronavigabilità o del certificato ristretto delle emissioni sonore di cui all'articolo 14, paragrafo 3;
  - iv) le condizioni di rilascio e d'uso dei permessi di volo di cui all'articolo 14, paragrafo 4;
  - v) le condizioni per la manutenzione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5;
  - vi) le condizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5;
- c) requisiti di aeronavigabilità supplementari per prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione sia stata già certificata, necessari per sostenere il mantenimento dell'aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza;
- d) i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 14.
- e) [...] <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ripreso dal nuovo paragrafo generale all'articolo 57.



2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati 6, 8 e 16 della convenzione di Chicago.

*Articolo 15*

**Organizzazioni**

1. Un'approvazione è prescritta per quanto concerne:
  - a) le organizzazioni responsabili della progettazione e della produzione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati,
  - b) le organizzazioni responsabili della manutenzione e del mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, e
  - c) le organizzazioni coinvolte nella formazione del personale responsabile della riammissione in servizio di un prodotto, una parte o un equipaggiamento non installato dopo la manutenzione,

ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali approvazioni non sono prescritte, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.

- 1 bis. Tali approvazioni sono rilasciate su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. [...]
3. [...]
- 3 bis. Tali approvazioni specificano i privilegi concessi all'organizzazione. L'approvazione può essere modificata per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.
- 3 ter. Tali approvazioni possono essere limitate, sospese o revocate se il titolare non soddisfa più le condizioni relative al loro rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.
- 3 quater. Quando un'approvazione non è prescritta dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali misure di esecuzione possono prescrivere che l'organizzazione interessata dichiari di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alle attività svolte, in conformità di tali misure di esecuzione.

## *Articolo 16*

### **Personale**

1. Il personale responsabile della riammissione in servizio di un prodotto, una parte o un equipaggiamento non installato dopo la manutenzione deve essere in possesso di una licenza, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tale licenza non è prescritta, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. Tale licenza è rilasciata su richiesta qualora il richiedente abbia dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.

2 bis. La licenza specifica i privilegi concessi al personale. La licenza può essere modificata per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.

2 ter. La licenza può essere limitata, sospesa o revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni relative al suo rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 16 bis.

### *Articolo 16 bis*

#### **Misure di esecuzione per le organizzazioni e il personale**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 9 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate relative a:
  - a) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle approvazioni di cui all'articolo 15, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali approvazioni non sono prescritte;
  - b) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3 quinquies, incluse le condizioni per le situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
  - c) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle licenze di cui all'articolo 16, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali licenze non sono prescritte;
  - d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di approvazioni e licenze rilasciati ai sensi degli articoli 15 e 16, e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 13 quinquies;

e) le condizioni delle situazioni in cui si può concedere alle organizzazioni cui è stata rilasciata un'approvazione in conformità dell'articolo 15 il privilegio di rilasciare i certificati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, agli articoli 12 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 4.

f) [...] <sup>22</sup>

2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.

#### *Articolo 17*

#### **Deroghe**

[...]

#### *Articolo 18*

#### **Delega di potere**

1. Per quanto riguarda la compatibilità ambientale degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e b), e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche di dette disposizioni che entrino in vigore dopo la data di adozione del presente regolamento e che divengano applicabili in tutti gli Stati membri, purché detti adattamenti non comportino un ampliamento del campo d'applicazione del presente regolamento.

2. [...]

---

<sup>22</sup> Ripreso dal nuovo paragrafo generale all'articolo 57.

## **SEZIONE II**

### **Equipaggio**

#### *Articolo 19*

#### **Requisiti essenziali**

I piloti e gli equipaggi di cabina che effettuano attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nonché i dispositivi di addestramento al volo simulato, le persone e le organizzazioni coinvolte nell'addestramento, nei test, nei controlli e nelle valutazioni dell'idoneità medica dei piloti e degli equipaggi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV.

#### *Articolo 20*

#### **Piloti**

1. I piloti devono essere in possesso di una licenza di pilota e di un certificato medico di idoneità del pilota per le attività da svolgere, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali licenze o certificati medici non sono necessari, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
2. La licenza di pilota è rilasciata su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
3. Il certificato medico per pilota è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
4. La licenza di pilota e il certificato medico per pilota specificano i privilegi concessi al pilota. La licenza di pilota e il certificato medico per pilota possono essere modificati per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.

4 bis. La licenza di pilota o il certificato medico per pilota possono essere limitati, sospesi o revocati se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento della licenza o del certificato medico, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.

4 ter. L'addestramento e l'esperienza a bordo di aerei non soggetti al presente regolamento possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento della licenza di pilota di cui al paragrafo 2, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.

### *Articolo 21*

#### **Equipaggio di cabina**

1. L'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni di trasporto aereo commerciale deve essere in possesso di un attestato.
2. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, anche l'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale può essere tenuto a detenere un attestato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
3. Tali attestati sono rilasciati su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
4. L'attestato specifica i privilegi concessi all'equipaggio di cabina. L'attestato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.
5. L'attestato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.

6. Prima di esercitare i propri privilegi, e successivamente a intervalli regolari, l'equipaggio di cabina è soggetto a una valutazione dell'idoneità medica per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 19 sull'idoneità medica, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 21 bis.

*Articolo 21 bis*

**Misure di esecuzione per piloti e equipaggio di cabina**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 19 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda i piloti coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
- a) le diverse categorie di licenze di pilota e certificati medici per piloti di cui all'articolo 20 nonché le diverse abilitazioni per tali licenze di pilota, idonei ai diversi tipi di attività;
  - b) I privilegi e le responsabilità dei titolari di licenze di pilota, abilitazioni e certificati medici per piloti;
  - c) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di licenze di pilota, abilitazioni e certificati medici per piloti, incluse:
    - i) le condizioni delle situazioni in cui, tali licenze, abilitazioni e certificati medici non sono prescritti;
    - ii) le condizioni per convertire le licenze nazionali di pilota e i certificati medici per pilota nazionali nelle licenze di pilota e nei certificati medici per pilota di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, rispettivamente;

- iii) le condizioni per convertire le licenze nazionali di ingegnere di volo nelle licenze di pilota di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- iv) le condizioni per il riconoscimento dell'addestramento e dell'esperienza a bordo di aerei non soggetti al presente regolamento ai fini del conseguimento della licenza di pilota di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

d) [...] <sup>23</sup>

Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago.

Tali atti di esecuzione comprendono, se del caso, disposizioni per il rilascio di tutti i tipi di licenze e abilitazioni di pilota richieste ai sensi dell'allegato 1 della convenzione di Chicago. Gli atti possono includere inoltre disposizioni per il rilascio di altri tipi di licenze e abilitazioni.

2. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 19 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda l'equipaggio di cabina, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:

- a) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina, comprese le condizioni delle situazioni in cui tali attestati sono prescritti per l'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale;
- b) le condizioni di valutazione dell'idoneità medica dell'equipaggio di cabina di cui all'articolo 21;

---

<sup>23</sup> Ripreso dal nuovo paragrafo generale all'articolo 57.



- c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina di cui all'articolo 21.
- d) [...] <sup>24</sup>

## *Articolo 22*

### **Organizzazioni di addestramento e centri aeromedici**

1. Un'approvazione è prescritta per quanto concerne i centri aeromedici.
- 1 bis. Per le organizzazioni di addestramento dei piloti e le organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina è necessaria un'approvazione, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali approvazioni non sono necessarie, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
2. Le suddette approvazioni sono rilasciate su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
3. Le approvazioni specificano i privilegi concessi all'organizzazione. Possono essere modificate per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
4. Le approvazioni possono essere limitate, sospese o revocate se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.

---

<sup>24</sup> Ripreso dal nuovo paragrafo generale all'articolo 57.

5. Quando un'approvazione non è prescritta nei confronti di una organizzazione di addestramento dei piloti o di una organizzazione di addestramento degli equipaggi di cabina dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali misure di esecuzione possono prescrivere che l'organizzazione interessata dichiari di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alle attività svolte, in conformità di tali misure di esecuzione.

### *Articolo 23*

#### **Dispositivi di addestramento al volo simulato**

1. Per ogni dispositivo di addestramento al volo simulato usato per l'addestramento dei piloti è richiesto un certificato, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali certificati non sono necessari, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
2. Il certificato è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato che il richiedente e il dispositivo soddisfano le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
3. Il certificato specifica le funzionalità del dispositivo. Il certificato può essere modificato per tenere conto delle modifiche di tali funzionalità, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
4. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare o il dispositivo non soddisfano più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.

## *Articolo 24*

### **Istruttori ed esaminatori**

1. Le persone responsabili dell'addestramento al volo, dell'addestramento con simulatori di volo oppure della valutazione delle abilità dei piloti nonché gli esaminatori aeromedici devono essere in possesso di un certificato, ad eccezione delle situazioni in cui, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali certificati non sono necessari, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
- 1 bis. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le persone responsabili dell'addestramento degli equipaggi di cabina oppure della valutazione delle abilità dei membri dell'equipaggio di cabina possono essere tenute a detenere un certificato in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
2. I certificati sono rilasciati su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
3. I certificati specificano i privilegi concessi e possono essere modificati per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.
4. I certificati possono essere limitati, sospesi o revocati se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 24 bis.

**Misure di esecuzione per addestramento, test, controlli e valutazione dell'idoneità medica**

1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme e la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 19, per quanto riguarda i dispositivi di addestramento al volo simulato e le persone e le organizzazioni coinvolte nell'addestramento, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica di piloti ed equipaggi, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle approvazioni e dei certificati di cui agli articoli 22, 23 e 24, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali approvazioni e certificati sono prescritti o non lo sono;
  - a bis) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni da parte di organizzazioni di addestramento dei piloti e organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina di cui all'articolo 22, paragrafo 5, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
  - b) i privilegi e le responsabilità dei titolari di approvazioni e certificati di cui agli articoli 22, 23 e 24 e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 22, paragrafo 5.
2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.

*Articolo 24 ter*

**Misure di salvaguardia per l'equipaggio**

[...] <sup>25</sup>

*Articolo 25*

**Delega di potere**

[...]

---

<sup>25</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.

### **SEZIONE III**

#### **Operazioni di volo**

##### *Articolo 26*

#### **Requisiti essenziali**

L'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), deve soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato V e, se del caso, agli allegati VII e VIII.

##### *Articolo 27*

#### **Operatori di aeromobile**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, gli operatori di aeromobile stabiliti, residenti o con una sede principale nel territorio cui si applicano i trattati, possono essere tenuti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 28, a:
  - a) dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di aeromobili in conformità a tali misure di esecuzione, o
  - b) essere in possesso di un certificato.
- 1 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 28.
- 1 ter. Il certificato specifica i privilegi concessi all'operatore di aeromobile. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 28.

1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 28.

1 quinquies. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, gli operatori di aeromobile di cui al paragrafo 1 possono essere tenuti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 28, a:

- i) gestire l'affaticamento dei loro equipaggi stabilendo limiti dei tempi di volo e di servizio nonché requisiti relativi ai tempi di riposo;
- ii) soddisfare requisiti specifici, qualora stipulino accordi di condivisione dei codici (code sharing) o di noleggio;
- iii) soddisfare requisiti specifici qualora gestiscano un aeromobile immatricolato in un paese terzo;
- iv) definire una lista degli equipaggiamenti minimi (Minimum Equipment List - MEL) o documento equivalente per l'esercizio dell'aeromobile, alle condizioni specificate, con determinati strumenti, equipaggiamenti o funzioni non operativi all'inizio del volo.

2. [...]

3. Gli stati membri provvedono affinché l'esercizio di aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati da parte di un operatore di aeromobile stabilito, residente o con una sede principale al di fuori di tale territorio, ma per il quale gli Stati membri adempiono le funzioni e gli obblighi dello Stato dell'operatore in applicazione della convenzione di Chicago, come pure il personale e le organizzazioni che partecipano a tali operazioni, soddisfino un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dal presente regolamento.

#### *Articolo 28*

#### **Misure di esecuzione per le operazioni di volo**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 26 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda l'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
- a) le condizioni specifiche di esercizio degli aeromobili conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 26;
  - b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) incluse le condizioni delle situazioni in cui tali certificati sono prescritti;
  - c) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte degli operatori di aeromobile di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
  - d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e degli operatori di aeromobile che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a);



- d bis) le condizioni e le procedure per l'approvazione da parte delle autorità nazionali competenti di schemi individuali dei tempi di volo e la pubblicazione dei pareri dell'Agenzia in merito a tali schemi a norma dell'articolo 65, paragrafo 7; (*spostato da f bis*)
- e) le condizioni che devono soddisfare gli operatori di aeromobile di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e i membri dei loro equipaggi in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, nonché i requisiti relativi ai tempi di riposo per gli equipaggi;
- f) le condizioni che devono soddisfare gli operatori di aeromobile di cui all'articolo 27, paragrafo 1, qualora tali operatori di aeromobile stipulino accordi di condivisione dei codici o di noleggio o quando operano un aeromobile immatricolato in un paese terzo;
- f bis) [...] (*spostato a d bis*)
- f ter) le condizioni che devono soddisfare gli operatori di aeromobile di cui all'articolo 27, paragrafo 1, riguardo alla definizione di una MEL o di un documento equivalente, incluse le condizioni delle situazioni in cui essa è prescritta.
- g) [...] (*spostato all'articolo 28 bis*)
2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 6 della convenzione di Chicago.

#### *Articolo 28 bis*

### **Misure di salvaguardia per le operazioni di volo**

1. [...] <sup>26</sup>
2. [...] (*spostato all'articolo 28 ter*)

---

<sup>26</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.

*Articolo 28 ter*

**Delega di potere per le operazioni di volo**

[...]

## **SEZIONE IV**

### **Aeroporti**

#### *Articolo 29*

#### **Requisiti essenziali**

Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, l'esercizio di aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato VII e, se del caso, all'allegato VIII.

#### *Articolo 30*

#### **Certificazione dell'aeroporto**

1. Gli aeroporti devono essere in possesso di un certificato. Tale certificato riguarda l'aeroporto e gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, a meno che questi ultimi siano coperti da una dichiarazione formulata o da un certificato rilasciato in conformità dell'articolo 31.

1 bis. Il certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che:

- a) l'aeroporto è conforme alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis, e alla base di certificazione degli aeroporti di cui al paragrafo 2; e
- b) l'aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettono la sicurezza dell'esercizio.

1 ter. Il certificato può essere modificato al fine di includere le modifiche dell'aeroporto o degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis.

- 1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se l'aeroporto o gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza non soddisfano più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis.
2. La base di certificazione di un aeroporto è costituita dai seguenti elementi:
- a) le specifiche di certificazione applicabili al tipo di aeroporto;
  - b) le disposizioni in relazione alle quali è stato accettato un livello di sicurezza equivalente;
  - c) le particolari specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione dell'aeroporto o l'esperienza nell'esercizio rendono una delle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) inadeguata o inappropriata ad assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29.

### *Articolo 31*

#### **Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis possono imporre alle organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione e manutenzione di equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza utilizzati o destinati a essere utilizzati in aeroporti disciplinati dal presente regolamento, di:
- a) dichiarare che tali equipaggiamenti sono conformi alle specifiche dettagliate stabilite a norma di tali misure di esecuzione; o
  - b) essere in possesso di un certificato relativo a tali equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza.

- 1 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che l'equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza è conforme alle specifiche dettagliate stabilite a norma delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis.
- 1 ter. Il certificato specifica le funzionalità dell'equipaggiamento e può essere modificato per tener conto delle modifiche di tali funzionalità, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis.
- 1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se l'equipaggiamento non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 31 bis.
2. [...]

#### *Articolo 31 bis*

#### **Misure di esecuzione per aeroporti e equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 29 e la conformità agli stessi, per gli aeroporti e equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4, e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente, sulla base dell'articolo 30, paragrafo 2, la base di certificazione applicabile ad un aeroporto ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1;
  - b) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1;

- c) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati per l'aeroporto di cui all'articolo 30, compresi i limiti operativi legati alla progettazione specifica dell'aeroporto;
- d) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza di cui all'articolo 31, paragrafo 1, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali certificati sono prescritti;
- d bis) le condizioni per stabilire le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza che sono oggetto di una dichiarazione a norma dell'articolo 31, paragrafo 1;
- e) le condizioni e le procedure per la dichiarazione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1, in relazione agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
- f) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all'articolo 30 e all'articolo 31, paragrafo 1, e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 1;
- g) le condizioni per il riconoscimento e la conversione dei certificati nazionali degli aeroporti, rilasciati sulla base delle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, nei certificati degli aeroporti di cui all'articolo 30, comprese le misure già autorizzate dagli Stati membri interessati sulla base delle differenze notificate rispetto all'allegato 14 della convenzione di Chicago.

2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 14 della convenzione di Chicago.

## *Articolo 32*

### **Organizzazioni**

1. I gestori aeroportuali devono essere in possesso di un certificato.

Tale certificato è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 32 bis.

- 1 bis. Il certificato specifica i privilegi concessi al gestore aeroportuale. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 32 bis.

- 1 ter. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 32 bis.

- 1 quater. Il certificato di un gestore aeroportuale può essere combinato con il certificato dell'aeroporto di cui all'articolo 30, paragrafo 1 o rilasciato separatamente.

2. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 32 bis possono imporre alle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra o di gestione del piazzale negli aeroporti soggette al presente regolamento di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 32 bis.

**Misure di esecuzione per le organizzazioni**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 29 e la conformità agli stessi, per l'esercizio di aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le condizioni specifiche per l'esercizio di aeroporti conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29;
  - a bis) le condizioni specifiche per la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29;
  - b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca del certificato di gestore aeroportuale di cui all'articolo 32, paragrafo 1;
  - c) i privilegi e le responsabilità dei gestori aeroportuali di cui all'articolo 32, paragrafo 1;
  - d) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni da parte delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono servizi di gestione del piazzale conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
  - e) i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono servizi di gestione del piazzale e che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 32, paragrafo 2.



2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 14 della convenzione di Chicago.

### *Articolo 33*

#### **Misure di salvaguardia delle aree adiacenti all'aeroporto**

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli aeroporti ubicati nel loro territorio siano protetti da attività e sviluppi nelle aree adiacenti che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l'aeroporto.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possano comportare rischi inaccettabili per la sicurezza dell'aviazione nelle aree adiacenti all'aeroporto del cui esercizio sono responsabili. Esse adottano i provvedimenti necessari per attenuare i rischi che sono nell'ambito del loro controllo e, in caso contrario, notificano tali rischi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto.
3. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate.

### *Articolo 33 bis*

#### **Misure di salvaguardia degli aeroporti**

[...] <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.

*Articolo 34*

**Delega di potere**

[...]

## **SEZIONE V**

### **ATM/ANS**

#### *Articolo 35*

#### **Requisiti essenziali**

1. La fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato VIII e, se del caso, all'allegato VII.
2. Tutti gli aeromobili operanti nello spazio aereo del cielo unico europeo, salvo quelli impegnati nelle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato VIII, punto 1.

#### *Articolo 36*

#### **Fornitori di ATM/ANS**

1. I fornitori di ATM/ANS devono essere in possesso di un certificato.
- 1 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.
- 1 ter. Il certificato specifica i privilegi concessi. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.
- 1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.

2. In deroga al paragrafo 1, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire ai fornitori di servizi di informazione di volo di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità di tali misure di esecuzione.

2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di essere in possesso di un certificato ai fornitori di ATM/ANS, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il fornitore ha la sede principale ubicata al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago;
- b) la fornitura di ATM/ANS da parte di tale fornitore riguarda traffico aereo di scarso volume in una parte limitata dello spazio aereo di cui lo Stato membro che concede l'esenzione è competente e tale parte dello spazio aereo confina con lo spazio aereo di competenza di un paese terzo;
- c) chiedere al fornitore di dimostrare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 comporterebbe uno sforzo sproporzionato da parte di quest'ultimo alla luce della natura e del rischio della particolare attività che esso svolge all'interno di tale spazio aereo;
- d) lo Stato membro interessato ha stabilito condizioni applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in esame, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 35, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l'applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali condizioni;
- e) il campo d'applicazione dell'esenzione è chiaramente definito e l'esenzione resta limitata a quanto strettamente necessario, è soggetta a riesame periodico ad intervalli appropriati qualora la sua durata superi i cinque anni, ed è applicata in modo non discriminatorio.

Nel caso in cui uno Stato membro intenda concedere una siffatta esenzione, esso notifica alla Commissione e all’Agenzia la sua intenzione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Previa consultazione dell’Agenzia, la Commissione decide se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte. La decisione della Commissione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*. L’Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all’articolo 63.

Lo Stato membro interessato concede l’esenzione solo dopo una decisione positiva della Commissione. Revoca l’esenzione qualora venga a conoscenza, in particolare attraverso il riesame periodico di cui alla lettera e), che le condizioni di cui al primo comma non sono più soddisfatte. Esso informa la Commissione e l’Agenzia senza indugio della concessione di una esenzione e, se del caso, dei risultati dei suddetti riesami e di qualsiasi revoca.

#### *Articolo 37*

### **Organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell’attività in questione, le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l’interoperabilità, possono essere tenute, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell’articolo 37 bis, a:
  - a) dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alle attività svolte in conformità di tali misure di esecuzione; o
  - b) detenere un certificato.

1 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le norme stabilite dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.

1 ter. Il certificato specifica i privilegi concessi. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.

1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 37 bis.

2. [...]

#### *Articolo 37 bis*

#### **Misure di esecuzione per i fornitori di ATM/ANS e per le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 35 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le condizioni specifiche per la fornitura di ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 35;
  - b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

- c) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni dei fornitori di servizi di informazione di volo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono consentite;
  - d) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), incluse le condizioni delle situazioni in cui tali certificati sono prescritti;
  - e) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni delle organizzazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
  - f) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a);
  - g) [...]
2. Le norme di cui al paragrafo 1 tengono debitamente conto del piano generale ATM.
- a) [...]
  - b) [...]
3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11 e 15 della convenzione di Chicago.

### *Articolo 37 ter*

#### **Misure di esecuzione per l'uso dello spazio aereo**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 35 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti le regole operative relative all'uso dello spazio aereo, degli impianti di bordo e dei sistemi e componenti ATM/ANS necessari per l'uso dello spazio aereo.
2. Le regole di cui al paragrafo 1:
  - a) tengono debitamente conto del piano generale ATM;
  - b) [...]
3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati 2, 3, 10, 11 e 15 della convenzione di Chicago.

### *Articolo 38*

#### **Sistemi e componenti ATM/ANS**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, i fornitori di ATM/ANS di cui all'articolo 36 possono essere tenuti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 38 bis, a dichiarare che i sistemi e componenti ATM/ANS destinati a essere messi in servizio da tali fornitori, e da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, sono conformi alle specifiche dettagliate stabilite da tali misure di esecuzione.



2. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 38 bis possono imporre alle organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS, e da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, di:
- a) dichiarare che tali sistemi e componenti sono idonei all'uso e conformi alle specifiche dettagliate stabilite a norma di tali misure di esecuzione; o
  - b) essere in possesso di un certificato relativo a tali sistemi e componenti.
- 2 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta, se il richiedente ha dimostrato che i sistemi e i componenti ATM/ANS sono conformi alle specifiche dettagliate stabilite dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 38 bis.
- 2 ter. Il certificato specifica le funzionalità del sistema o componente ATM/ANS. Il certificato può essere modificato per tener conto delle modifiche di tali funzionalità, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 38 bis.
- 2 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il sistema o componente ATM/ANS non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento di tali certificati, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 38 bis.

#### *Articolo 38 bis*

#### **Misure di esecuzione per i sistemi e componenti ATM/ANS**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 35 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:

- a) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni dei fornitori di ATM/ANS conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
- b) le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente le specifiche dettagliate applicabili ai sistemi e componenti ATM/ANS ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b);
- c) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), incluse le condizioni delle situazioni in cui tali certificati sono prescritti;
- c bis) le condizioni per stabilire le specifiche dettagliate applicabili ai sistemi e componenti ATM/ANS che sono oggetto di una dichiarazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a);
- c ter) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), in relazione ai sistemi e componenti ATM/ANS, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
- d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a).
- e) [...].

2. Le regole di cui al paragrafo 1:

- a) tengono debitamente conto del piano generale ATM;
- b) [...].

3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano negli allegati 2, 3, 10, 11 e 15 della convenzione di Chicago.

*Articolo 38 ter*

**Misure di salvaguardia per gli ATM/ANS**

[...] <sup>28</sup>

*Articolo 39*

**Delega di potere**

[...]

---

<sup>28</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.

## **SEZIONE VI**

### **CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO**

#### *Articolo 40*

#### **Requisiti essenziali**

I controllori del traffico aereo coinvolti nella fornitura di ATM/ANS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), nonché le persone, le organizzazioni e i dispositivi di addestramento sintetico coinvolti nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica di tali controllori del traffico aereo, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato VIII.

#### *Articolo 41*

#### **Controllori del traffico aereo**

1. I controllori del traffico aereo devono essere in possesso di una licenza di controllore del traffico aereo e di un certificato medico di idoneità del controllore del traffico aereo per le attività da svolgere.
2. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata su richiesta, se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate conformemente all'articolo 41 bis.
3. Il certificato medico di idoneità del controllore del traffico aereo è rilasciato su richiesta, se il controllore del traffico aereo ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate conformemente all'articolo 41 bis.
4. La licenza di controllore del traffico aereo e il certificato medico di idoneità del controllore del traffico aereo specificano i privilegi concessi al controllore del traffico aereo. La licenza di controllore del traffico aereo e il certificato medico di idoneità del controllore del traffico aereo possono essere modificati per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 41 bis.

4 bis. La licenza di controllore del traffico aereo e il certificato medico di idoneità del controllore del traffico aereo possono essere limitati, sospesi o revocati se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento della licenza o del certificato medico, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 41 bis.

*Articolo 41 bis*

**Misure di esecuzione per i controllori del traffico aereo**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 40 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda i controllori del traffico aereo, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le varie categorie, abilitazioni e specializzazioni delle licenze dei controllori del traffico aereo di cui all'articolo 41;
  - b) i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di controllore del traffico aereo, delle abilitazioni e delle specializzazioni delle licenze e dei certificati medici di cui all'articolo 41;
  - c) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni delle licenze di controllore del traffico aereo e dei certificati medici di cui all'articolo 41, comprese:
    - i) le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di controllore del traffico aereo e dei certificati medici nazionali nelle licenze di controllore del traffico aereo e nei certificati medici di cui all'articolo 41.
    - ii) [...] <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ripreso dal paragrafo generale all'articolo 57.

2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago.

#### *Articolo 42*

### **Organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e centri aeromedici**

1. Per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e i centri aeromedici è richiesta un'approvazione.
2. Tale approvazione è rilasciata su richiesta, se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 43 bis.
3. L'approvazione specifica i privilegi concessi all'organizzazione. L'approvazione può essere modificata per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 43 bis.
4. L'approvazione può essere limitata, sospesa o revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento di tale approvazione, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 43 bis.

#### *Articolo 43*

### **Istruttori, valutatori ed esaminatori aeromedici**

1. Le persone incaricate di impartire l'addestramento pratico, di valutare le competenze pratiche dei controllori del traffico aereo e gli esaminatori aeromedici devono essere in possesso di un certificato.
2. Tale certificato è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate conformemente all'articolo 43 bis.

3. Il certificato specifica i privilegi concessi. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 43 bis.

3 bis. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento di tale certificato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 43 bis.

#### *Articolo 43 bis*

#### **Misure di esecuzione per formazione, test, controlli e valutazione dell'idoneità medica**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 40 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli e nella valutazione dell'idoneità medica dei controllori del traffico aereo, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle approvazioni e dei certificati di cui agli articoli 42 e 43;
  - b) i privilegi e le responsabilità dei titolari delle approvazioni e dei certificati di cui agli articoli 42 e 43.
2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago.

*Articolo 43 ter*

**Misure di salvaguardia per i controllori del traffico aereo**

[...] <sup>30</sup>

*Articolo 44*

**Delega di potere**

[...]

---

<sup>30</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.



## **SEZIONE VII**

### **Aeromobili senza equipaggio**

#### *Articolo 45*

#### **Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio**

La progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX.

#### *Articolo 46*

#### **Conformità degli aeromobili senza equipaggio**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, un certificato può essere richiesto per la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 47.
- 1 bis. Tale certificato è rilasciato su richiesta se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 47.
- 1 ter. Il certificato specifica le limitazioni afferenti la sicurezza, le condizioni operative e i privilegi. Il certificato può essere modificato per aggiungere o togliere limitazioni, condizioni e privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 47.

- 1 quater. Il certificato può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio o mantenimento di tale certificato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 47.
2. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 47 possono imporre, per quanto riguarda la progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, una dichiarazione che confermi la conformità a tali misure di esecuzione.
3. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 e se i livelli adeguati di sicurezza possono essere raggiunti senza l'applicazione dei capi IV e V del presente regolamento, tali capi non si applicano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45 né alle misure di esecuzione stabilite ai sensi dell'articolo 47. In questi casi tali requisiti essenziali e dette misure di esecuzione costituiscono una "normativa comunitaria di armonizzazione" ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e la decisione n. 768/2008/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

**Misure di esecuzione per aeromobili senza equipaggio**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 45 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché dei dispositivi di controllo remoto, nonché il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - 0) le condizioni specifiche per la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, necessarie per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45;
  - a) le condizioni e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati, oppure di rilascio di dichiarazioni, riguardanti la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, incluse le condizioni delle situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni sono prescritti. Tali certificati e dichiarazioni possono essere quelli rilasciati in conformità delle sezioni I, II, III e VIII del presente capo;
  - b) [...];

b bis) [...];

c) le condizioni delle situazioni in cui i requisiti relativi alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché dei dispositivi di controllo remoto, non sono soggetti ai capi IV e V del presente regolamento ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3;

d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rilasciano dichiarazioni;

e) la marcatura e l'identificazione degli aeromobili senza equipaggio;

f) [...];

f bis) le condizioni per la conversione dei certificati nazionali nei certificati richiesti a norma dell'articolo 47.

1 bis. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione assicura in particolare che

a) requisiti operativi forniscono sufficiente flessibilità per tenere conto delle diverse caratteristiche locali degli Stati membri;

b) tali atti di esecuzione si basano sulle migliori pratiche sviluppate dalle autorità competenti al fine di promuovere ulteriormente le operazioni degli aeromobili senza equipaggio a livello dell'UE, in linea con gli sviluppi tecnologici. *(Spostato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h bis)*

*Articolo 47 bis*

**Misure di salvaguardia per aeromobili senza equipaggio**

[...]

*Articolo 47 ter*

**Delega di potere**

Per quanto riguarda la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché dei dispositivi di controllo remoto, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato IX e, se del caso, l'allegato III, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

## **SEZIONE VIII**

### **Aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi in entrata nella, all'interno della o in uscita dall'Unione**

#### *Articolo 48*

#### **Regole applicabili**

Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 2 e le regole adottate ai sensi dell'articolo 37 ter, gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), nonché i loro equipaggi e le loro operazioni, soddisfano le norme ICAO applicabili. In mancanza di tali norme, i suddetti aeromobili, nonché i loro equipaggi e le loro operazioni soddisfano i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV, V e, se del caso, all'allegato VIII, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi a norma di convenzioni internazionali.

#### *Articolo 49*

#### **Conformità**

1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) possono essere tenuti, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 50, a:
  - a) dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di aeromobili in conformità di tali misure di esecuzione; o
  - b) essere in possesso di un'autorizzazione.
- 1 bis. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta, se il richiedente ha dimostrato di soddisfare le misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 50.

- 1 ter. L'autorizzazione specifica i privilegi concessi all'operatore di aeromobile. L'autorizzazione può essere modificata per aggiungere o togliere privilegi, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 50.
2. L'autorizzazione può essere limitata, sospesa o revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di rilascio e mantenimento di tale autorizzazione, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 50.
3. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono prescritte solo per l'esercizio di aeromobili in entrata nel, all'interno del o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati, ad eccezione dell'esercizio di aeromobili che sorvolano tale territorio.

*Articolo 49 bis*

**Misure di salvaguardia per aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi**

[...] <sup>31</sup>

*Articolo 50*

**Misure di esecuzione per aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi**

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti di cui all'articolo 48 e la conformità agli stessi, per quanto riguarda gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), nonché il loro equipaggio e le loro operazioni, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:

---

<sup>31</sup> Ripreso dalla nuova sezione IX.

- a) l'autorizzazione degli aeromobili per i quali non esiste un certificato di aeronavigabilità ICAO standard, o l'autorizzazione di piloti che non sono titolari di una licenza ICAO standard a volare in entrata nel, all'interno del o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati;
- b) le condizioni specifiche di esercizio di un aeromobile a norma delle disposizioni dell'articolo 48;
- c) le condizioni alternative per i casi in cui la conformità alle norme e ai requisiti di cui all'articolo 48 non sia possibile o comporti un impegno sproporzionato per l'operatore di aeromobile. Tali condizioni alternative garantiscano tuttavia la conformità agli obiettivi delle norme e dei requisiti in questione;
- d) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) incluse le condizioni delle situazioni in cui tali autorizzazioni sono prescritte. Tali condizioni tengono conto dei certificati rilasciati dallo Stato di immatricolazione o dallo Stato dell'operatore, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2111/2005 e le relative regole di attuazione;
- d bis) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte degli operatori di aeromobili di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), incluse le condizioni delle situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
- e) i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), e degli operatori di aeromobili che rilasciano dichiarazioni conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a).
- f) [...]

2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione assicura in particolare che:

- a) siano, ove opportuno, utilizzate le pratiche raccomandate e i documenti esplicativi dell'ICAO;



- b) nessun requisito ecceda quanto richiesto dal presente regolamento per gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), e per gli equipaggi e gli operatori di tali aeromobili;
- c) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) sia semplice, proporzionata, efficace, efficiente in termini di costi e consenta di dimostrare la conformità in modo proporzionato alla complessità dell'operazione e ai relativi rischi. La Commissione garantisce inoltre che si tenga conto in particolare:
  - i) dei risultati del programma ispettivo universale dell'ICAO (Universal Safety Oversight Audit Programme);
  - ii) delle informazioni raccolte nell'ambito dei programmi di ispezioni a terra istituiti conformemente agli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 51, paragrafo 10;
  - iii) delle altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza riguardanti l'operatore di aeromobile interessato;
  - iv) dei certificati rilasciati sulla base delle disposizioni legislative di un paese terzo;
- d) degli aspetti relativi agli ATM/ANS.

## **SEZIONE IX**

### **Misure di salvaguardia**

#### *Articolo 50 bis*

### **Misure di salvaguardia**

1. Le attività di cui al presente capo possono essere vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni per motivi di sicurezza.
2. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti le condizioni in base alle quali le attività disciplinate al presente capo possono essere vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni per motivi di sicurezza.
3. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per vietare, limitare o subordinare a determinate condizioni le attività di cui al presente capo, per ragioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento quali, tra l'altro, la security o la tutela della vita privata, i dati personali e l'ambiente.

## CAPO IV

### SISTEMA COMUNE DI CERTIFICAZIONE, SORVEGLIANZA E APPLICAZIONE DELLE NORME

#### *Articolo 51*

#### **Certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme**

1. Gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia cooperano nel quadro di un unico sistema europeo di sicurezza aerea al fine di assicurare l'ottemperanza al presente regolamento e agli atti di esecuzione adottati su tale base.
2. Per garantire l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base, conformemente al presente regolamento l'Agenzia e le autorità nazionali competenti:
  - a) ricevono e valutano le domande presentate e, se del caso, rilasciano o rinnovano i certificati e ricevono le dichiarazioni ad esse rese conformemente alle disposizioni di cui al capo III;
  - b) effettuano la sorveglianza dei titolari di certificati, delle persone fisiche e giuridiche che hanno reso dichiarazioni e di prodotti, parti, equipaggiamenti, sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, dispositivi di addestramento al volo simulato, nonché degli aeroporti soggetti alle disposizioni del capo III;
  - c) eseguono indagini, ispezioni, audit e altre attività di sorveglianza necessarie al fine di individuare eventuali violazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati su tale base dalle persone di cui alla lettera b);

d) per porre fine alle violazioni riscontrate, adottano tutte le misure necessarie atte a garantire l'applicazione delle norme, tra cui la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati da essi rilasciati, il fermo operativo di un aeromobile e l'imposizione di sanzioni;

d bis) garantiscono un adeguato livello di qualifica del personale impegnato nei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, anche impartendo l'opportuna formazione.

3. Le competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui al paragrafo 2 sono determinate conformemente alle disposizioni seguenti.

L'Agenzia è competente quando i compiti le siano stati attribuiti a norma degli articoli 66, 67, 67 bis, 68, 69 e 70 e quando i compiti le siano stati assegnati a norma degli articoli 53 e 54.

Tuttavia, qualora uno Stato membro conceda un'esenzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2 bis), l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) non è più applicabile e tale Stato membro è competente per la sorveglianza e l'applicazione delle norme per quanto riguarda il fornitore ATM/ANS interessato come previsto da tale esenzione.

L'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto è competente per i compiti riguardanti il certificato dell'aeroporto di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e il certificato del gestore aeroportuale di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Tale autorità nazionale è inoltre competente per i compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme relativamente alle organizzazioni competenti per la prestazione dei servizi di assistenza a terra o di gestione del piazzale presso tale aeroporto.

In tutti gli altri casi l'esecuzione di tali compiti rientra nelle competenze dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica [...] che richiede il certificato o rende la dichiarazione [...] ha la sede di attività principale oppure, nel caso in cui tale persona non abbia una sede di attività principale, in cui ha il suo luogo di residenza o il luogo di stabilimento, a meno che l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme imponga una diversa attribuzione delle competenze relative a tali compiti. Le condizioni di attribuzione di tali competenze tra le autorità nazionali competenti sono stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 10.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 10 possono inoltre prevedere che:

- a) gli esaminatori aeromedici, i centri aeromedici e i medici di medicina generale sono competenti per il rilascio dei certificati medici del pilota di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e dei certificati medici del controllore del traffico aereo di cui all'articolo 41, paragrafo 1;
  - b) le organizzazioni di addestramento dell'equipaggio di cabina cui è stato rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 e gli operatori di aeromobili cui è stato rilasciato un certificato conformemente all'articolo 27 sono competenti per il rilascio degli attestati di equipaggio di cabina di cui all'articolo 21.
4. La sorveglianza da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti è continua e basata su priorità definite alla luce dei rischi per l'aviazione civile e i terzi.
5. Le autorità nazionali competenti conducono ispezioni a terra. Tali ispezioni hanno lo scopo di verificare che un aeromobile, il suo operatore e il suo equipaggio soddisfino i requisiti applicabili. È prevista la possibilità di imporre il fermo operativo di un aeromobile quando questo, il suo operatore o il suo equipaggio non soddisfano tali requisiti. Anche l'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, può condurre ispezioni a terra.

L'Agenzia gestisce e utilizza gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni in materia di sicurezza ottenute mediante le ispezioni a terra.

6. Al fine di agevolare l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano informazioni pertinenti, incluse quelle riguardanti violazioni possibili o riscontrate.
7. L'Agenzia promuove una comune comprensione e applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati su tale base, sviluppando, tra l'altro, il materiale esplicativo di cui all'articolo 65, paragrafo 3, in consultazione con le autorità nazionali competenti.
8. Ogni persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento può portare all'attenzione dell'Agenzia le presunte disparità nell'applicazione delle regole tra gli Stati membri. Se tali differenze ostacolano seriamente le attività di tali persone o comportano difficoltà sostanziali, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati cooperano per eliminare senza indugio tali disparità. Se tali disparità non possono essere eliminate, l'Agenzia sottopone la questione alla Commissione.
9. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti prendono i provvedimenti necessari per aumentare e promuovere la consapevolezza della sicurezza dell'aviazione civile e per diffondere informazioni in materia di sicurezza pertinenti per la prevenzione di incidenti e inconvenienti.
10. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui ai paragrafi da 2 a 6 e la conformità agli stessi, riguardo all'esecuzione da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento, la Commissione stabilisce, in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, disposizioni dettagliate riguardanti:
  - a) lo scambio di informazioni pertinenti tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti ai fini dell'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, incluse le informazioni riguardanti violazioni possibili o riscontrate;

- b) la condotta della certificazione e delle indagini, delle ispezioni, degli audit e delle altre attività di monitoraggio necessarie per garantire una sorveglianza efficace delle persone giuridiche e fisiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti, dei sistemi e componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento;
- c) le qualifiche del personale dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti impegnato nei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme e delle organizzazioni coinvolte nella loro formazione;
- d) la condotta delle ispezioni a terra e l'imposizione del fermo operativo di aeromobili se l'aeromobile, il suo operatore o il suo equipaggio non soddisfano i requisiti del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati su tale base;
- e) i sistemi di amministrazione e gestione dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti relativamente all'esecuzione della certificazione, della sorveglianza e dell'applicazione delle norme;
- f) con riferimento al paragrafo 3, l'attribuzione delle competenze tra le autorità nazionali competenti al fine di garantire l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme;
- g) con riferimento al paragrafo 3, l'attribuzione delle competenze agli esaminatori aeromedici e ai centri aeromedici ai fini del rilascio di certificati medici per piloti e controllori del traffico aereo, nonché le condizioni delle situazioni in cui tali competenze sono attribuite ai medici di medicina generale al fine di garantire un'esecuzione efficace dei compiti relativi alla certificazione medica dei piloti e dei controllori del traffico aereo;
- h) con riferimento al paragrafo 3, l'attribuzione delle competenze alle organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina e agli operatori di aeromobili per il rilascio degli attestati al fine di garantire l'esecuzione efficace dei compiti relativi alla certificazione degli equipaggi;

h bis) le condizioni di rilascio e diffusione di informazioni obbligatorie e raccomandazioni da parte dell'Agenzia a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, al fine di garantire la sicurezza delle attività disciplinate dalle disposizioni del capo III;

h ter) le condizioni di rilascio e diffusione di informazioni obbligatorie da parte dell'Agenzia a norma dell'articolo 66, al fine di garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e della compatibilità ambientale dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti non installati, e le condizioni di approvazione di mezzi alternativi di rispondenza alle suddette informazioni obbligatorie.

## *Articolo 52*

### **Pool europeo di ispettori dell'aviazione**

1. L'Agenzia istituisce, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, un meccanismo di messa in comune e condivisione volontarie degli ispettori dell'aviazione e di altri esperti con competenze pertinenti per la certificazione e la sorveglianza a norma del presente regolamento. A tal fine l'Agenzia definisce, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, le qualifiche e l'esperienza richieste sulla base delle quali le autorità nazionali e l'Agenzia possono designare, se disponibili, i candidati che faranno parte del pool europeo di ispettori dell'aviazione.
2. L'Agenzia e ogni autorità nazionale competente possono richiedere assistenza al pool europeo di ispettori dell'aviazione per l'esecuzione delle attività di certificazione e sorveglianza. L'Agenzia coordina le risposte a tali richieste di assistenza e stabilisce procedure appropriate a tal fine in consultazione con le autorità nazionali competenti.
3. Gli esperti del pool europeo di ispettori dell'aviazione svolgono le loro attività di certificazione e sorveglianza sotto il controllo, le istruzioni e la responsabilità dell'Agenzia o dell'autorità nazionale competente che ha richiesto la loro assistenza.



4. I costi dell'assistenza fornita dagli esperti del pool europeo di ispettori dell'aviazione sono coperti dai diritti che l'autorità che ha richiesto l'assistenza deve versare. Tale autorità può decidere di riscuotere i diritti fatturando, sulla base delle norme stabilite in conformità del paragrafo 5, lettera c), alla persona fisica o giuridica che è stata oggetto delle attività di certificazione e sorveglianza svolte da tali esperti. In tal caso l'autorità trasferisce l'importo riscosso all'autorità che ha fornito l'assistenza.
5. Per quanto riguarda il meccanismo di messa in comune e condivisione di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, regole dettagliate per quanto riguarda:
  - a) le disposizioni dettagliate secondo le quali l'Agenzia e le autorità nazionali competenti richiedono, ricevono o forniscono assistenza mediante tale meccanismo;
  - b) le autorizzazioni degli esperti del pool europeo di ispettori dell'aviazione, e le norme dettagliate ad essi applicabili, quando forniscono tale assistenza, comprese le norme applicabili ai risultati delle loro attività;
  - c) la fissazione e la riscossione dei diritti di cui al paragrafo 4.

**Riattribuzione di competenze per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione,  
alla sorveglianza e all'applicazione delle norme**

1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di eseguire i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui all'articolo 51, paragrafo 2 per quanto riguarda ogni organizzazione, operatore di aeromobile, categoria di personale, aeromobile, dispositivo di addestramento al volo simulato, aeroporto, gestore aeroportuale, equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza e sistema o componente ATM/ANS di cui è responsabile ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base lo Stato membro interessato.

All'atto dell'accettazione di tale richiesta, l'Agenzia diventa l'autorità competente per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme inclusi nella richiesta e lo Stato membro interessato è esonerato dalla competenza di esecuzione di tali compiti ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.

Per quanto riguarda l'esercizio della competenza di esecuzione di tali compiti da parte dell'Agenzia si applicano le disposizioni dei capi IV e V.

2. Uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro che un'autorità nazionale competente di questo altro Stato membro svolga i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui all'articolo 51, paragrafo 2 per quanto riguarda ogni organizzazione, operatore di aeromobile, categoria di personale, aeromobile, dispositivo di addestramento al volo simulato, aeroporto, gestore aeroportuale, equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza e sistema o componente ATM/ANS di cui è responsabile ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base lo Stato membro che ha formulato la richiesta.

All'atto dell'accettazione di tale richiesta, l'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha accettato la richiesta diventa l'autorità competente per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme inclusi nella richiesta e lo Stato membro che ha formulato la richiesta è esonerato dalla competenza di esecuzione di tali compiti ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.

L'esercizio della competenza di esecuzione dei compiti che sono stati riassegnati ai sensi del presente paragrafo è disciplinato dalle disposizioni dei capi II e IV e degli articoli 120 e 121, nonché dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro che ha accettato la richiesta.

- 2 bis. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme, la competenza dello Stato membro che ha accettato la richiesta, o dell'Agenzia, riguarda esclusivamente le questioni relative alle procedure che portano all'adozione di decisioni da parte dell'autorità nazionale competente di tale Stato membro, o dell'Agenzia, e concernenti i compiti di sorveglianza e certificazione riassegnati a norma del presente articolo, nonché l'applicazione di tali decisioni. Per tutte le altre questioni in materia di applicazione delle norme, l'attribuzione delle competenze previste dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati su tale base rimane impregiudicata.
3. L'Agenzia o lo Stato membro, a seconda del caso, accetta la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 solo se l'Agenzia o l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato ritiene di poter esercitare efficacemente la competenza di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.
4. Qualora intenda avvalersi delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 o 2, uno Stato membro conclude, con l'Agenzia o con l'altro Stato membro, a seconda del caso, accordi dettagliati relativi alla riattribuzione di competenze di esecuzione dei compiti in questione connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme. Le persone fisiche e giuridiche interessate dalla riattribuzione e, nel caso di una riattribuzione ai sensi del paragrafo 2, l'Agenzia, sono consultate in merito a tali accordi dettagliati prima dell'adozione definitiva.

Tali accordi dettagliati identificano almeno chiaramente i compiti riassegnati connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme e comprendono le disposizioni giuridiche, pratiche ed amministrative necessarie a garantire un ordinato trasferimento, la prosecuzione efficace e continuativa dei compiti in questione in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base nonché il prosieguo ininterrotto delle attività intraprese dalle persone giuridiche e fisiche interessate. Gli accordi dettagliati comprendono anche disposizioni relative al trasferimento dei pertinenti dati tecnici e della pertinente documentazione.

L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che la riattribuzione delle competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme avvenga conformemente a detti accordi dettagliati.

5. Mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, l'Agenzia mette a disposizione un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Detto elenco identifica chiaramente l'autorità competente dei compiti dopo la riattribuzione e le organizzazioni, gli operatori di aeromobili, il personale, gli aeromobili, i dispositivi di addestramento al volo simulato, gli aeroporti, i gestori aeroportuali, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza e i sistemi o componenti ATM/ANS interessati, a seconda del caso.

L'Agenzia tiene conto della riattribuzione di competenze per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme quando svolge le ispezioni e le altre attività di monitoraggio di cui all'articolo 73.

6. Le riattribuzioni di competenza ai sensi del presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati membri in applicazione della convenzione di Chicago.

Se a norma del presente articolo uno Stato membro riattribuisce le competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ad esso attribuite dalla convenzione di Chicago, esso notifica all'ICAO che l'Agenzia o un altro Stato membro svolge per suo conto le funzioni e i doveri prescrittigli dalla convenzione di Chicago o dai relativi allegati.

6 bis. Uno Stato membro che ha riattribuito all'Agenzia o a un altro Stato membro le competenze per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ai sensi dei paragrafi 1 o 2, può decidere in ogni momento di revocare la riattribuzione.

In tal caso si applicano di conseguenza le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e del paragrafo 6, secondo comma.

#### *Articolo 53 bis*

#### **Competenze comuni per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme per quanto riguarda gli operatori di aeromobili**

1. Al massimo cinque Stati membri possono decidere, di propria iniziativa o su richiesta di un operatore di aeromobili, di essere congiuntamente competenti per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui all'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda un operatore di aeromobili, in deroga all'articolo 51, paragrafo 3, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'operatore di aeromobili è titolare di un certificato o ha titolo di richiederlo in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, all'autorità competente di uno di tali Stati membri o dispone o intende disporre in ciascuno di tali Stati membri di una considerevole parte delle strutture e del personale cui si riferisce il certificato;

- b) l'esercizio comune delle competenze per l'esecuzione di detti compiti da parte di tali Stati membri presenta notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'aviazione civile o di efficienza per l'operatore di aeromobili o per le autorità nazionali competenti interessate;
  - c) tali Stati membri sono in grado di esercitare congiuntamente le competenze di esecuzione di questi compiti nel pieno rispetto del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.
2. Nel decidere di essere congiuntamente competenti conformemente al presente articolo, gli Stati membri garantiscono un trattamento non discriminatorio degli operatori di aeromobili.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 elaborano accordi dettagliati fra loro riguardo alle modalità per l'esercizio comune delle competenze per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme. Quantomeno, tali accordi dettagliati:
- a) stabiliscono nel dettaglio quali compiti devono essere esercitati da ciascuna delle rispettive autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati;
  - b) illustrano le necessarie modalità giuridiche, pratiche e amministrative per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente tra le autorità nazionali competenti nell'esercizio di tali compiti, in maniera tale che le competenze comuni non abbiano alcun effetto negativo sull'esercizio dei compiti stessi, in particolare nell'adozione di misure di applicazione delle norme, in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base;
  - c) precisano le possibilità di ricorso dell'operatore di aeromobili interessato avverso le decisioni che lo riguardano, adottate da una qualsiasi delle autorità nazionali competenti in questione nell'esercizio di tali compiti;

d) se questi compiti devono essere esercitati nei confronti di un operatore di aeromobili che è già titolare di un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente di uno degli Stati membri in questione, stabiliscono disposizioni che garantiscono la prosecuzione efficace e continuativa dell'esecuzione di questi compiti durante il periodo di transizione fino alla data a decorrere dalla quale le competenze saranno esercitate congiuntamente, nonché il prosieguo ininterrotto delle attività dell'operatore di aeromobili nel corso di tale periodo.

4. Se intendono decidere di essere congiuntamente competenti in conformità del presente articolo, gli Stati membri consultano l'operatore di aeromobili in merito alla loro intenzione e ai progetti di accordi dettagliati di cui al paragrafo 3 e tengono conto del parere dell'operatore.

Notificano altresì la loro intenzione alla Commissione e all'Agenzia. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresi i progetti di accordi dettagliati, il parere dell'operatore di aeromobili interessato e informazioni sul modo in cui si è tenuto conto di detto parere.

Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione decide se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e se i progetti di accordi dettagliati soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La decisione della Commissione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

5. Previa una decisione positiva della Commissione e la conclusione degli accordi dettagliati conformemente ai paragrafi 2 e 3, la decisione prevista degli Stati membri interessati ha effetto alla data specificata nella decisione stessa. A decorrere da tale data, le autorità nazionali competenti di tali Stati membri diventano congiuntamente l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme per quanto riguarda l'operatore di aeromobili interessato, anche per il rilascio di certificati e l'adozione di misure di applicazione delle norme, e lo Stato membro che era responsabile a norma dell'articolo 51, paragrafo 3 è esonerato della sua competenza individuale per l'esecuzione di tali compiti a norma del presente regolamento e dei relativi atti di esecuzione.
6. Mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, l'Agenzia mette a disposizione un elenco degli Stati membri che hanno deciso di essere congiuntamente competenti in applicazione del presente articolo. Tale elenco precisa gli operatori di aeromobili rispetto ai quali gli Stati membri esercitano competenze comuni per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme e contiene dettagli sulla ripartizione dei compiti convenuta tra le autorità nazionali competenti di tali Stati membri.

Nel condurre ispezioni e altre attività di monitoraggio conformemente all'articolo 73, l'Agenzia tiene conto dell'esercizio comune delle competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme.

7. Se gli Stati membri che hanno deciso di essere congiuntamente competenti in conformità al presente articolo non ritengono più che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte, revocano tale decisione e pongono fine agli accordi dettagliati relativi all'esercizio comune delle competenze, previa consultazione dell'operatore aereo interessato. In tal caso, dopo la revoca della decisione, lo Stato membro competente a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, diviene individualmente competente dell'esecuzione di tali compiti rispetto all'operatore di aeromobili interessato e gli altri Stati membri in questione sono esonerati dalle competenze comuni.



In tal caso tutti gli Stati membri interessati garantiscono la prosecuzione efficace e continuativa dell'esecuzione di questi compiti durante il periodo di transizione fino alla data a decorrere dalla quale le competenze sono esercitate individualmente, nonché il prosieguo ininterrotto delle attività dell'operatore di aeromobili nel corso di tale periodo. Essi informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia della revoca. All'atto della ricezione della notifica l'Agenzia aggiorna le informazioni pertinenti nel repertorio di cui all'articolo 63.

8. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri in applicazione della convenzione di Chicago.

Quando gli Stati membri decidono di essere congiuntamente competenti in conformità del presente articolo, o quando decidono di revocare tale decisione, ne danno conseguente notifica all'ICAO.

#### *Articolo 54*

#### **Riattribuzione delle competenze su richiesta delle organizzazioni**

1. Un'organizzazione può chiedere all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in relazione a se medesima e in deroga all'articolo 51, paragrafo 3, qualora essa sia titolare di un certificato o abbia titolo di richiederlo in virtù delle disposizioni di cui al capo III alle autorità competenti di uno Stato membro, ma una considerevole parte delle strutture e del personale di cui dispone o intende disporre e cui si riferisce il certificato siano installati in un altro o in diversi Stati membri.

Una tale richiesta può essere presentata anche da due o più organizzazioni appartenenti al medesimo raggruppamento di imprese, purché ognuna abbia la sede principale in uno Stato membro diverso e sia titolare di un certificato, o abbia titolo per richiederlo in virtù delle disposizioni di cui al capo III, per lo stesso tipo di attività aeronautica.

Prima che le organizzazioni di cui al primo e al secondo comma presentino una tale richiesta, esse ottengono l'approvazione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno la sede principale. L'approvazione in questione è notificata all'Agenzia unitamente alla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia ritenga di poter esercitare efficacemente le competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, come richiesto, in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base, essa conclude con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, accordi dettagliati concernenti la riattribuzione delle competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme. Le organizzazioni che hanno chiesto all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente vengono consultate in merito a tali accordi dettagliati prima della loro finalizzazione.

Gli accordi dettagliati identificano chiaramente almeno i compiti da riattribuire connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme e comprendono le disposizioni giuridiche, pratiche ed amministrative necessarie a garantire un ordinato trasferimento, la prosecuzione efficace e continuativa dei compiti in questione in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base nonché il prosieguo ininterrotto delle attività delle organizzazioni interessate. Gli accordi dettagliati comprendono anche disposizioni relative al trasferimento dei dati tecnici e della documentazione pertinenti.

L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che la riattribuzione delle competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme avvenga conformemente a detti accordi dettagliati.

3. All'atto dell'accettazione della richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia diventa l'autorità competente per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme inclusi nella richiesta e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono esonerati dalla competenza di esecuzione di tali compiti ai sensi del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base. Per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione di tali compiti da parte dell'Agenzia, si applicano le disposizioni dei capi IV e V.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafi 2 bis), 5 e 6, si applicano di conseguenza a ogni riattribuzione di competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ai sensi del presente articolo.
- 4 bis. Le organizzazioni rispetto alle quali l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente a norma del presente articolo possono chiedere che gli Stati membri in cui tali organizzazioni hanno la sede principale riassumano la competenza di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme nei confronti di tali organizzazioni. In tal caso si applicano di conseguenza le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafi da 3 a 6.

#### *Articolo 55*

### **Meccanismo di sostegno alla sorveglianza**

[...]

### **Validità dei certificati e delle dichiarazioni**

1. I certificati rilasciati e le dichiarazioni rese in virtù del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base sono validi in tutti gli Stati membri, senza ulteriori requisiti o valutazioni.
2. La Commissione, qualora ritenga che una persona fisica o giuridica cui è stato rilasciato un certificato o che ha reso una dichiarazione non soddisfi più i requisiti applicabili del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati su tale base, chiede allo Stato membro competente per la sorveglianza di tale persona, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, di adottare le azioni correttive e le misure di salvaguardia opportune, compresa la restrizione o la sospensione del certificato.

Tale decisione è presa mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 4.

In deroga al paragrafo 1, a partire dalla data in cui la decisione di esecuzione prende effetto il certificato o la dichiarazione in questione non è più valido in tutti gli Stati membri.

3. Qualora ritenga che lo Stato membro di cui al paragrafo 2 abbia adottato le azioni correttive e le misure di salvaguardia opportune, la Commissione decide, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, che il certificato o la dichiarazione in questione è di nuovo valido in tutti gli Stati membri in conformità del paragrafo 1. Tale decisione è presa mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 4.
4. Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 2111/2005.

**Riconoscimento dei certificati di paesi terzi**

1. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono rilasciare i certificati di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione sulla base di certificati rilasciati a norma delle disposizioni legislative di un paese terzo oppure riconoscere i certificati e altri documenti pertinenti attestanti la conformità alle norme dell'aviazione civile rilasciati conformemente alle disposizioni legislative di un paese terzo, qualora i certificati di tale paese o altra documentazione pertinente garantiscano un livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente equivalente a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale possibilità può essere prevista:
  - a) negli accordi internazionali relativi al riconoscimento dei certificati conclusi tra l'Unione e un paese terzo;
  - b) negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2; o
  - b bis) in mancanza di un accordo internazionale e di atti di esecuzione pertinenti di cui alle lettere a) e b) rispettivamente, e fatto salvo l'articolo 126, paragrafo 4, in un accordo relativo al riconoscimento dei certificati concluso tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1592/2002 e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda l'accettazione di certificati e altri documenti attestanti la conformità alle norme dell'aviazione civile rilasciati conformemente alle disposizioni legislative di un paese terzo, comprese le procedure e condizioni per ottenere e mantenere la necessaria fiducia nei sistemi normativi dei paesi terzi.

Al fine di ottenere e mantenere tale fiducia, l'Agenzia è autorizzata a eseguire le necessarie verifiche e valutazioni di natura tecnica delle disposizioni legislative dei paesi terzi e delle autorità aeronautiche straniere. Al fine di eseguire tali verifiche e valutazioni, l'Agenzia può definire modalità di lavoro a norma dell'articolo 77, paragrafo 2.

#### *Articolo 58*

### **Soggetti riconosciuti**

1. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono assegnare i loro compiti di certificazione e sorveglianza di cui al presente regolamento a soggetti riconosciuti che siano stati accreditati in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato VI. Fatto salvo il paragrafo 4, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti che si avvalgono dei soggetti riconosciuti istituiscono un sistema per tale accreditamento e per la valutazione della conformità di tali soggetti ai suddetti criteri, sia al momento dell'accREDITAMENTO sia dopo continuate verifiche.

Un soggetto riconosciuto è accreditato individualmente dall'Agenzia o da un'autorità nazionale competente, oppure congiuntamente da due o più autorità competenti nazionali o dall'Agenzia insieme a una o più autorità nazionali competenti.

2. L'Agenzia o l'autorità o le autorità nazionali competenti, a seconda del caso, modificano, limitano, revocano o sospendono l'accREDITAMENTO che hanno concesso a un soggetto riconosciuto, se tale soggetto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VI.
3. L'Agenzia o l'autorità o le autorità nazionali competenti che accreditano un soggetto riconosciuto possono concedergli il privilegio di rilasciare, rinnovare, modificare, limitare, sospendere e revocare i certificati o di ricevere dichiarazioni per conto dell'Agenzia o dell'autorità competente nazionale. Tale privilegio è incluso nella tipologia dell'accREDITAMENTO.
4. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, gli accREDITAMENTI dei soggetti riconosciuti concessi dall'Agenzia e dalle altre autorità nazionali competenti in conformità del paragrafo 1.

Tuttavia l'Agenzia e le autorità nazionali competenti non sono obbligate a utilizzare completamente la tipologia dell'accreditamento concesso da un'altra autorità nazionale competente o dall'Agenzia, né a utilizzare completamente la tipologia dei privilegi concessi a tale soggetto riconosciuto da un'altra autorità nazionale competente o dall'Agenzia in conformità del paragrafo 3.

5. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano le informazioni riguardanti gli accreditamenti concessi, sospesi, limitati e revocati, comprese le informazioni sulla tipologia dell'accreditamento e dei privilegi concessi. L'Agenzia mette a disposizione tali informazioni mediante il repertorio di cui all'articolo 63.

#### *Articolo 59*

#### **Misure di salvaguardia**

1. Il presente regolamento e gli atti di esecuzione adottati su tale base non impediscono a uno Stato membro di reagire immediatamente a un problema relativo alla sicurezza dell'aviazione civile, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) il problema comporta un grave rischio per la sicurezza aerea e sono necessarie misure immediate dello Stato membro per porvi rimedio;
  - b) non è possibile per uno Stato membro risolvere adeguatamente il problema in conformità del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base;
  - c) le misure adottate sono proporzionate alla gravità del problema.

In tal caso lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri le misure adottate, la loro durata e le relative motivazioni mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

2. Se la durata delle misure di cui al paragrafo 1 è superiore a otto mesi consecutivi o se uno Stato membro ha adottato ripetutamente le stesse misure e la loro durata complessiva è superiore a otto mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ed entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 indirizza alla Commissione una raccomandazione concernente l'esito di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

In tal caso la Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione, se le condizioni sono state soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dall'esito della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro tre mesi dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, una decisione di esecuzione in tal senso, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e inserita nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

All'atto della notifica della decisione di esecuzione che conferma che tali condizioni non sono state soddisfatte, lo Stato membro interessato revoca immediatamente le misure adottate a norma del paragrafo 1.

4. All'atto del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'Agenzia valuta inoltre, senza indugio, se il problema individuato dallo Stato membro possa essere risolto dall'Agenzia, mediante l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 4, primo comma, in modo che le misure adottate dallo Stato membro non siano più necessarie.

Se l'Agenzia ritiene che il problema possa essere risolto in tal modo, essa adotta la decisione appropriata a tal fine. Se l'Agenzia ritiene che il problema ponga la necessità di una modifica degli atti di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, essa trasmette un parere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, riguardante la modifica di tali atti di esecuzione secondo quanto essa ritiene necessario alla luce dell'applicazione del paragrafo 1.



**Misure di flessibilità**

1. In caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un'esenzione dai requisiti applicabili a tale persona in virtù delle disposizioni di cui al capo III, esclusi i requisiti essenziali stabiliti in tali disposizioni, o degli atti di esecuzione adottati sulla base di tali disposizioni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) non è possibile far fronte adeguatamente alle circostanze o esigenze conformemente ai requisiti applicabili;
  - b) è garantito un livello accettabile di sicurezza e protezione dell'ambiente e di conformità ai requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di attenuazione;
  - c) nella misura del possibile, lo Stato membro ha attenuato ogni possibile distorsione delle condizioni di mercato conseguente alla concessione dell'esenzione; e
  - d) l'esenzione è limitata per ambito e durata a quanto strettamente necessario ed è applicata in modo non discriminatorio.

In tal caso, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri l'esenzione concessa, la sua durata, la relativa motivazione e, se del caso, le necessarie misure di attenuazione applicate.

2. Se la durata delle esenzioni di cui al paragrafo 1 è superiore a otto mesi consecutivi o se uno Stato membro ha concesso ripetutamente le stesse esenzioni e la loro durata complessiva è superiore a otto mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte e, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, indirizza alla Commissione una raccomandazione concernente l'esito di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

In tal caso la Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione, se le condizioni sono state soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dall'esito della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro 3 mesi dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, una decisione di esecuzione in tal senso, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e inserita nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

All'atto della notifica della decisione di esecuzione che conferma che tali condizioni non sono state rispettate, lo Stato membro interessato revoca immediatamente l'esenzione concessa a norma del paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati possa essere dimostrata con strumenti diversi da quelli stabiliti negli atti di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, e che tali strumenti presentino notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'aviazione civile o di efficienza per le persone soggette al presente regolamento o per le autorità interessate, esso può sottoporre alla Commissione e all'Agenzia, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, una richiesta motivata di modifica dell'atto di esecuzione in questione, al fine di consentire l'uso di tali strumenti diversi.

L'Agenzia indirizza senza indugio alla Commissione una raccomandazione che indica se la richiesta dello Stato membro soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

Ove necessario alla luce dell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione esamina senza indugio e tenendo conto della raccomandazione, la modifica dell'atto delegato o di esecuzione in questione.

### *Articolo 61*

#### **Raccolta, scambio e analisi di informazioni**

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano le informazioni di cui dispongono nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base, che sono rilevanti per le altre parti per l'esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento. Anche le autorità competenti degli Stati membri preposte alle inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile oppure all'analisi di eventi hanno il diritto di accedere a tali informazioni ai fini dell'esecuzione dei propri compiti. Le informazioni possono inoltre essere diffuse alle parti interessate a norma degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4.
2. L'Agenzia coordina a livello dell'Unione la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni su questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. A tal fine l'Agenzia può concludere accordi riguardanti la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni con persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento, oppure con associazioni di tali persone.
3. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia analizza le questioni urgenti o importanti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Se del caso, le autorità nazionali competenti cooperano con l'Agenzia al fine di condurre tale analisi.
4. La Commissione adotta norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti e sulla diffusione di tali informazioni alle parti interessate. Dette norme sono contenute negli atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Le norme dettagliate di cui al primo comma tengono conto della necessità di:

- a) fornire alle persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento le informazioni di cui hanno bisogno per garantire la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro promozione;
  - b) limitare la diffusione e l'uso delle informazioni a quanto strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
  - c) evitare che la disponibilità o l'uso di tali informazioni serva ad attribuire colpe o responsabilità, fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile.
5. Le autorità nazionali competenti, conformemente al proprio diritto nazionale, la Commissione, l'Agenzia nonché le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone di cui al paragrafo 2, adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del presente articolo. Tale disposizione non pregiudica eventuali obblighi più rigorosi di riservatezza previsti dai regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014, oppure da altre normative dell'Unione.
6. Ogni anno l'Agenzia pubblica un rapporto sulla sicurezza per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. Tale rapporto comprende un'analisi della situazione generale della sicurezza con una formulazione semplice e facilmente comprensibile e indica se sussistono rischi maggiori per la sicurezza.

**Protezione delle fonti di informazione**

1. Se le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafi 1 e 2, vengono fornite a un'autorità nazionale competente, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità della normativa applicabile dell'Unione e delle disposizioni legislative nazionali sulla protezione delle fonti di informazioni relative alla sicurezza dell'aviazione civile. Nel caso in cui tali informazioni siano fornite alla Commissione o all'Agenzia da una persona fisica, i dati personali di tale fonte non sono registrati insieme alle informazioni fornite.
2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale nazionale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui siano venuti a conoscenza esclusivamente a seguito di segnalazioni effettuate in applicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.

Le disposizioni del primo comma non si applicano nei casi di comportamento doloso o nei casi in cui vi sia stata una manifesta e grave inosservanza di un rischio ovvio e una profonda mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza aerea.

3. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure per rafforzare la protezione delle fonti di informazione di cui al paragrafo 1.

4. I dipendenti e il personale a contratto che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base non devono subire alcun pregiudizio ad opera dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione a favore delle quali effettuano prestazioni di servizi per le informazioni fornite.

Le disposizioni del primo comma non si applicano nei casi di condotta dolosa o nei casi di una manifesta e grave sottovalutazione di un rischio ovvio e una grave mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza aerea.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediscono agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia di intraprendere ogni azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza dell'aviazione civile.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme sulla protezione delle fonti di informazione di cui ai regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014.

### *Articolo 63*

#### **Repertorio di informazioni**

1. L'Agenzia istituisce, in collaborazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti, e gestisce un repertorio di informazioni necessarie per garantire una cooperazione efficace fra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in relazione all'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento.

Il repertorio include le informazioni seguenti:

- a) i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni del capo III e degli articoli 53, 54, 66, 67, 68, 69 e 70;
- b) i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dai soggetti riconosciuti per conto dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 58, paragrafo 3;
- c) gli accreditamenti concessi dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti ai soggetti riconosciuti in conformità dell'articolo 58, comprese le informazioni sulla tipologia dell'accredimento e i privilegi concessi;
- d) le misure adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 6 e 7, nonché le corrispondenti decisioni della Commissione;
- e) le decisioni della Commissione adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;
- f) le decisioni degli Stati membri adottate in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2;
- g) la riattribuzione da parte degli Stati membri delle competenze di esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme all'Agenzia o a un'autorità nazionale competente di un altro Stato membro in applicazione degli articoli 53 e 54 compresi i dettagli sui compiti riattribuiti;
- h) [...]
- i) le decisioni della Commissione adottate in applicazione dell'articolo 56;
- j) le notifiche da parte delle autorità nazionali competenti degli schemi individuali dei tempi di volo presentati all'Agenzia sulla base degli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d bis), e i corrispondenti pareri dell'Agenzia formulati in conformità dell'articolo 65, paragrafo 7;

- k) le notifiche da parte degli Stati membri delle misure adottate per reagire immediatamente a un problema relativo alla sicurezza dell'aviazione civile e alla concessione di esenzioni, nonché le raccomandazioni dell'Agenzia e le decisioni della Commissione corrispondenti a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1;
  - l) le richieste degli Stati membri riguardanti altri mezzi di rispondenza ai requisiti essenziali e le raccomandazioni corrispondenti dell'Agenzia a norma dell'articolo 60, paragrafo 3;
  - m) le notifiche da parte dell'Agenzia e le decisioni corrispondenti della Commissione a norma dell'articolo 65, paragrafo 4;
  - m bis) le informazioni relative all'attuazione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate di cui all'articolo 77, paragrafo 4;
  - m ter) l'esercizio congiunto delle competenze per i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme da parte degli Stati membri e le decisioni corrispondenti della Commissione a norma dell'articolo 53 bis, comprese le informazioni sui compiti che sono svolti congiuntamente;
  - m quater) le esenzioni concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 bis), e le decisioni corrispondenti della Commissione;
  - n) altre informazioni che possano essere necessarie per garantire una cooperazione efficace tra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in ordine all'esecuzione dei loro compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali competenti, gli esaminatori aeromedici ed i centri aeromedici condividono anche mediante il repertorio le informazioni riguardanti l'idoneità medica dei piloti. Le informazioni che costituiscono dati personali, tra cui i dati sanitari, sono limitate a quanto strettamente necessario per garantire una certificazione e una sorveglianza efficaci dei piloti in conformità dell'articolo 20.



3. I dati personali, compresi i dati sanitari, inclusi nel repertorio sono conservati solo per l'arco di tempo necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati.
4. Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono a informare *ex ante* le persone interessate i cui dati personali sono trattati nel repertorio.
5. Gli Stati membri e l'Agenzia possono limitare la portata dei diritti delle persone interessate di accedere ai propri dati personali inclusi nel repertorio, di rettificarli e di cancellarli nella misura strettamente necessaria per salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile, conformemente all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione, l'Agenzia, le autorità nazionali competenti e le autorità competenti degli Stati membri preposte alle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell'aviazione civile hanno un accesso online sicuro a tutte le informazioni contenute nel repertorio ai fini dell'esecuzione dei loro compiti.

Se del caso, la Commissione e l'Agenzia possono divulgare alle parti interessate o al pubblico determinate informazioni incluse nel repertorio, diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 2.

7. Le informazioni contenute nel repertorio sono protette dall'accesso non autorizzato con opportuni strumenti e protocolli. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2 e la loro comunicazione sono limitati alle persone incaricate della certificazione e della sorveglianza dell'idoneità medica dei piloti allo scopo di consentire loro di svolgere i compiti che ad essi incombono in virtù del presente regolamento. Un accesso limitato alle informazioni può essere concesso anche ad altre persone autorizzate allo scopo di garantire il corretto funzionamento del repertorio, in particolare per la sua manutenzione tecnica. Le persone autorizzate ad accedere alle informazioni che contengono dati personali ricevono preventivamente una formazione sulla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e sulle relative garanzie.

8. La Commissione adotta le norme necessarie per il funzionamento e la gestione del repertorio. Le norme sono contenute negli atti di esecuzione da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, e stabiliscono requisiti dettagliati in relazione:
- a) agli aspetti tecnici dell'istituzione e della manutenzione del repertorio;
  - b) alla classificazione delle informazioni che la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti devono trasmettere per l'iscrizione nel repertorio, incluse la forma e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
  - c) agli aggiornamenti periodici e standardizzati delle informazioni incluse nel repertorio;
  - d) alle modalità di diffusione e pubblicazione di determinate informazioni incluse nel repertorio conformemente al paragrafo 6;
  - e) alla classificazione delle informazioni riguardanti l'idoneità medica dei piloti che le autorità nazionali competenti, gli esaminatori aeromedici e i centri aeromedici devono trasmettere per l'iscrizione nel repertorio, incluse la forma e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
  - f) alle modalità di protezione delle informazioni incluse nel repertorio contro l'accesso non autorizzato, alla limitazione dell'accesso alle informazioni e alla protezione dei dati personali inclusi nel repertorio conformemente alla normativa applicabile dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la protezione dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica o dalla diffusione non intenzionale o illecita delle informazioni;
  - g) al periodo massimo consentito di conservazione dei dati personali inclusi nel repertorio, comprese le informazioni concernenti l'idoneità medica dei piloti che costituiscono dati personali;
  - h) alle condizioni dettagliate in presenza delle quali gli Stati membri e l'Agenzia possono limitare i diritti della persona interessata di accedere ai dati personali inclusi nel repertorio, di rettificarli e di cancellarli, ai fini del paragrafo 5.

## CAPO V

### L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

#### SEZIONE I

#### Compiti

##### *Articolo 64*

#### **Istituzione e funzioni dell'Agenzia**

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
2. Ai fini di garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell'aviazione civile nell'Unione, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Agenzia:
  - a) svolge ogni compito ed esprime pareri in relazione a tutte le questioni disciplinate dal presente regolamento;
  - b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare a norma del presente regolamento. Qualora tali misure comprendano norme tecniche, la Commissione non può modificarne il contenuto senza previo coordinamento con l'Agenzia;
  - c) fornisce alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti;
  - d) adotta le misure necessarie nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altri atti legislativi dell'Unione;

- e) esegue ispezioni, altre attività di monitoraggio e indagini, ove necessario, per adempiere i suoi compiti in applicazione del presente regolamento o su richiesta della Commissione;
- f) nei settori di sua competenza, assolve, per conto degli Stati membri, le funzioni e i compiti ad essi attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare dalla convenzione di Chicago;
- g) assiste le autorità nazionali competenti nello svolgimento dei loro compiti, in particolare quale forum per lo scambio di informazioni e conoscenze;
- h) contribuisce, su richiesta della Commissione, all'istituzione, alla misurazione, alla rendicontazione e all'analisi di indicatori di prestazione, qualora la legislazione dell'Unione stabilisca sistemi di prestazioni relativi all'aviazione civile, per la sicurezza e altre questioni tecniche nelle quali l'Agenzia abbia le competenze pertinenti;
- i) coopera con le altre istituzioni, gli altri organi o organismi dell'Unione in settori in cui le loro attività si riferiscono ad aspetti tecnici dell'aviazione civile.

#### *Articolo 65*

#### **Misure adottate dall'Agenzia**

1. L'Agenzia assiste su richiesta la Commissione nella preparazione di proposte di modifica del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione da adottare sulla base del presente regolamento. I documenti che l'Agenzia sottopone alla Commissione a tale fine assumono la forma di pareri.
2. L'Agenzia formula raccomandazioni indirizzate alla Commissione per l'applicazione degli articoli 59 e 60.

3. In conformità dell'articolo 104 e degli atti di esecuzione applicabili adottati sulla base del presente regolamento, l'Agenzia pubblica specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base.
4. L'Agenzia adotta le decisioni appropriate per l'applicazione del paragrafo 6, degli articoli 66, 67, 67 bis, 68, 69, 70, 71 e 73 e qualora le siano stati attribuiti i compiti ai sensi degli articoli 53 e 54.

Nelle situazioni e alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, l'Agenzia può concedere esenzioni a ogni persona fisica o giuridica cui ha rilasciato un certificato. In tal caso l'Agenzia notifica immediatamente, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, alla Commissione e agli Stati membri le esenzioni concesse, le relative motivazioni e, se del caso, le misure di attenuazione necessarie applicate. Se la durata di un'esenzione è superiore a otto mesi consecutivi o se l'Agenzia ha concesso ripetutamente la stessa esenzione e la durata complessiva è superiore a otto mesi, la Commissione valuta se tali condizioni sono state soddisfatte. Qualora ritenga che tali condizioni non siano state soddisfatte, adotta una decisione di esecuzione a tal fine, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e iscritta nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63. All'atto della notifica della decisione di esecuzione l'Agenzia revoca immediatamente l'esenzione.

5. L'Agenzia pubblica rapporti sulle ispezioni e sulle altre attività di monitoraggio effettuate in applicazione dell'articolo 73.
6. L'Agenzia reagisce senza indugio a un problema urgente di sicurezza che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, indicando le misure correttive da adottare da parte delle persone fisiche e giuridiche in merito alle quali agisce in veste di autorità competente e diffondendo le relative informazioni a tali persone, comprese le direttive o le raccomandazioni, ove ciò sia necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 1.

L'Agenzia reagisce senza indugio a un problema urgente di sicurezza che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, indicando gli obiettivi di sicurezza da conseguire e raccomandando le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti e diffondendo le relative informazioni a tali autorità nazionali competenti ove ciò sia necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 1.

7. L'Agenzia formula pareri sugli schemi individuali dei tempi di volo proposti dagli Stati membri in applicazione degli atti di esecuzione adottati in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d bis), quando tali schemi si discostano dalle specifiche di certificazione adottate dall'Agenzia.

### *Articolo 66*

#### **Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale**

1. Con riferimento ai prodotti, alle parti e agli equipaggiamenti non installati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto i), l'Agenzia, se del caso e a norma della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, adempie per conto degli Stati membri le funzioni e gli obblighi dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione, qualora si tratti di funzioni e obblighi connessi alla certificazione della progettazione e alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità. A tale scopo procede in particolare come segue:
  - a) stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione per ogni progettazione di un prodotto per cui siano stati richiesti, in conformità dell'articolo 11, un certificato di omologazione, un certificato ristretto di omologazione, una modifica di un certificato di omologazione o di un certificato ristretto di omologazione, compresi i certificati di omologazione supplementari, l'approvazione di un progetto di riparazione o l'approvazione dei dati di idoneità operativa;
  - b) [...]
  - c) stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione per ogni progettazione di una parte o di un equipaggiamento non installato per i quali è stato richiesto un certificato in conformità degli articoli 12 o 13 rispettivamente;

- d) rilascia l'approvazione per le condizioni di volo associate alla progettazione per ogni aeromobile per il quale sia stato richiesto, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, un permesso di volo;
  - e) istituisce e mette a disposizione le specifiche di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale applicabili alla progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati che sono soggetti a una dichiarazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 7 e dell'articolo 13, paragrafo 1;
  - f) è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo all'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati di omologazione, i certificati ristretti di omologazione, i certificati di approvazione delle modifiche, compresi i certificati di omologazione supplementari nonché le approvazioni dei progetti di riparazione e le approvazioni dei dati di idoneità operativa in relazione alla progettazione di prodotti in conformità dell'articolo 11;
  - g) è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo all'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per la progettazione di parti ed equipaggiamenti non installati in conformità degli articoli 12 e 13;
  - h) rilascia le appropriate schede di dati ambientali sulla progettazione dei prodotti che certifica in conformità dell'articolo 11;
  - i) assicura le funzioni connesse al mantenimento dell'aeronavigabilità per la progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati che ha certificato e per i quali esegue la sorveglianza, reagendo senza indugio a un problema di sicurezza o di security, nonché rilasciando e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili.
2. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda:
- a) le approvazioni e le dichiarazioni delle organizzazioni responsabili della progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, in conformità rispettivamente dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 3 quinquies) dello stesso articolo;

- b) le approvazioni e le dichiarazioni delle organizzazioni responsabili della produzione, della manutenzione e della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati e delle organizzazioni coinvolte nella formazione del personale, conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 3 quinquies, se tali organizzazioni hanno la loro sede principale al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago.
3. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 7 e all'articolo 13, paragrafo 1.

#### *Articolo 67*

#### **Certificazione dell'equipaggio**

1. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda le approvazioni e le dichiarazioni delle organizzazioni di addestramento dei piloti, delle organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina nonché dei centri aeromedici di cui all'articolo 22, se tali organizzazioni e centri hanno la loro sede principale al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago.
2. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per i dispositivi di addestramento al volo simulato conformemente all'articolo 23, in ognuno dei casi seguenti:
  - a) il dispositivo è gestito da un'organizzazione con la sede principale al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago;
  - b) il dispositivo è ubicato al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago;
  - c) [...]



*Articolo 67 bis*

**Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza**

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza di cui all'articolo 31, l'Agenzia:

1. se previsto dagli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 31 bis, stabilisce e notifica al richiedente le specifiche dettagliate per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza che sono soggetti a una certificazione o a una dichiarazione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1;
2. se previsto dagli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 31 bis, è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati e le dichiarazioni rilasciate in relazione alla progettazione di equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1.

*Articolo 68*

**ATM/ANS**

1. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda:
  - a) i certificati per i fornitori di ATM/ANS di cui all'articolo 36, nei casi in cui tali fornitori abbiano la sede principale al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago e siano responsabili della fornitura di servizi ATM/ANS nello spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati;
  - b) i certificati per i fornitori di ATM/ANS di cui all'articolo 36, nei casi in cui tali fornitori forniscano ATM/ANS all'interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che possono anche estendersi oltre lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati;

- c) i certificati per le organizzazioni di cui all'articolo 37 e le dichiarazioni rilasciate dalle stesse, nei casi in cui tali organizzazioni siano coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS utilizzati per la fornitura dei servizi di cui alla lettera b);
- d) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di ATM/ANS ai quali l'Agenzia ha rilasciato un certificato conformemente alle lettere a) e b), in relazione a sistemi e componenti ATM/ANS messi in servizio da tali fornitori in conformità dell'articolo 38, paragrafo 1.

2. Per quanto riguarda i sistemi e i componenti di cui all'articolo 38 l'Agenzia:

- a) se previsto dagli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 38 bis, stabilisce e notifica al richiedente le specifiche dettagliate per sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità e che sono oggetto di un certificato o di una dichiarazione in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2;
- b) se previsto dagli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 38 bis, è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati e le dichiarazioni rilasciate per i sistemi e componenti ATM/ANS da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2.

### *Articolo 69*

#### **Certificazione delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo**

L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per le organizzazioni e, se del caso il loro personale, di addestramento dei controllori del traffico aereo di cui all'articolo 42, se tali organizzazioni hanno la sede principale al di fuori dei territori per i quali sono competenti gli Stati membri in applicazione della convenzione di Chicago.

## *Articolo 70*

### **Operatori di aeromobile di paesi terzi e sorveglianza della sicurezza a livello internazionale**

1. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, in relazione alle autorizzazioni per gli operatori di aeromobile di cui all'articolo 49, paragrafo 1 e alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi, salvo il caso in cui uno Stato membro adempia le funzioni e gli obblighi dello Stato dell'operatore nei confronti degli operatori di aeromobile interessati.
2. L'Agenzia è competente per l'adempimento dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda le autorizzazioni di aeromobili e piloti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).
3. L'Agenzia assiste, su richiesta, la Commissione nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo le necessarie valutazioni, incluse quelle in loco, degli operatori di aeromobile di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza. Essa fornisce alla Commissione i risultati di tali valutazioni insieme alle opportune raccomandazioni.

## *Articolo 71*

### **Indagini dell'Agenzia**

1. L'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti riconosciuti, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2.
2. Ai fini dell'esecuzione delle indagini di cui al paragrafo 1, all'Agenzia è conferito il potere di:
  - a) chiedere alle persone fisiche o giuridiche alle quali ha rilasciato un certificato, o che le hanno reso una dichiarazione, di fornire tutte le informazioni necessarie;

- b) chiedere a tali persone di fornire spiegazioni orali in merito a qualsiasi fatto, documento, oggetto, procedura o altra questione rilevante per determinare se la persona ottempera alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base;
- c) accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di tali persone;
- d) esaminare qualsiasi documento, registro o dato detenuto da o accessibile a tali persone, fare copie o prelevare stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate.

L'Agenzia, se necessario per determinare se una persona alla quale ha rilasciato un certificato o che le ha reso una dichiarazione ottempera alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base, ha inoltre il potere di esercitare i poteri di cui al primo comma in relazione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che possa ragionevolmente possedere o accedere alle informazioni pertinenti per tali scopi.

I poteri di cui al presente paragrafo sono esercitati nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui si svolge l'indagine, tenendo in debito conto i diritti e legittimi interessi delle persone interessate e nel rispetto del principio di proporzionalità. Se per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui alla lettera c) è necessaria, conformemente al diritto nazionale applicabile, un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese terzo in questione, tali poteri sono esercitati soltanto una volta ottenuta tale autorizzazione preventiva.

3. L'Agenzia provvede affinché i membri del suo personale e, se del caso, gli altri esperti che partecipano all'indagine siano sufficientemente qualificati, ricevano istruzioni appropriate e siano debitamente autorizzati. Tali persone esercitano i loro poteri su presentazione di un'autorizzazione scritta.

4. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sarà condotta un'indagine assistono l'Agenzia nell'esecuzione dell'indagine, su richiesta di quest'ultima. Se del caso, l'Agenzia informa in tempo utile prima dell'indagine lo Stato membro interessato dell'indagine che sarà condotta nel suo territorio e richiede l'assistenza necessaria.

#### *Articolo 72*

### **Multe e sanzioni pecuniarie periodiche**

1. La Commissione può, su richiesta dell'Agenzia, imporre a una persona fisica o giuridica alla quale l'Agenzia ha rilasciato un certificato, o che le ha reso una dichiarazione in conformità del presente regolamento, una o entrambe le seguenti:
  - a) una multa, qualora tale persona abbia violato intenzionalmente o per negligenza una delle disposizioni del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati su tale base;
  - b) una sanzione pecuniaria periodica nel caso in cui tale persona continui a violare una di quelle disposizioni, in modo da obbligare la persona ad ottemperare a tali disposizioni.
2. Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse sono fissate tenendo conto della gravità del caso e, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la protezione dell'ambiente è stata compromessa, e della capacità economica della persona fisica o giuridica in questione.

L'importo delle multe non supera il 4% del reddito o del volume d'affari annuale della persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 calcolato sulla base delle attività economiche associate al certificato o alla dichiarazione in questione. L'importo delle sanzioni pecuniarie periodiche non supera il 2,5% del reddito o del volume d'affari giornaliero di tale persona fisica o giuridica.
3. La Commissione impone multe e sanzioni pecuniarie in conformità del paragrafo 1 solo se le altre misure previste nel presente regolamento e negli atti delegati adottati su tale base sono inadeguate o sproporzionate rispetto alle violazioni.

4. Per quanto riguarda l'imposizione di multe e sanzioni pecuniarie ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3, stabilisce:
  - a) criteri dettagliati e una metodologia dettagliata per fissare l'importo della multa o della sanzione pecuniaria periodica;
  - b) norme dettagliate relative alle richieste di informazione, alle misure associate e alla rendicontazione, nonché al processo decisionale, incluse le norme sul diritto di difesa, sull'accesso al fascicolo, sulla rappresentanza legale, sulla riservatezza e le disposizioni temporali; e
  - c) procedure per la riscossione delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere le decisioni della Commissione adottate a norma del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o aumentare la multa o la sanzione pecuniaria periodica irrogata.
6. Le decisioni della Commissione adottate a norma del paragrafo 1 non sono di natura penale.

### *Articolo 73*

#### **Monitoraggio degli Stati membri**

1. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base eseguendo ispezioni e altre attività di monitoraggio. Tali ispezioni e attività di monitoraggio sono volte inoltre ad assistere gli Stati membri nel garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni e condividere le migliori pratiche.

L'Agenzia informa la Commissione mediante rapporti sulle ispezioni e sulle altre attività di monitoraggio effettuate in conformità del presente paragrafo.

2. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni e delle altre attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, l'Agenzia è abilitata a:
- a) chiedere a ogni autorità nazionale competente e a ogni persona fisica e giuridica soggetta al presente regolamento di fornire tutte le informazioni necessarie;
  - b) chiedere a tali autorità e persone di fornire spiegazioni orali in merito a qualsiasi fatto, documento, oggetto, procedura o altra questione rilevante per determinare se uno Stato membro ottempera alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base;
  - c) accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di tali autorità e persone;
  - d) esaminare qualsiasi documento, registro o dato detenuto da o accessibile a tali persone, fare copie o prelevare stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate.

L'Agenzia, ove necessario per determinare se lo Stato membro ottempera alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base, è abilitata a esercitare i poteri di cui al primo comma in relazione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che possa ragionevolmente possedere o accedere alle informazioni pertinenti per tali scopi.

I poteri di cui al presente paragrafo sono esercitati nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si esegue l'ispezione o altra attività di monitoraggio, tenendo in debito conto i diritti e legittimi interessi delle autorità e delle persone interessate, e nel rispetto del principio di proporzionalità. Se per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui alla lettera c) del primo comma è necessaria, conformemente al diritto nazionale applicabile, un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro in questione, tali poteri sono esercitati soltanto una volta ottenuta tale autorizzazione preventiva.

3. L'Agenzia provvede affinché i membri del suo personale e, se del caso, gli altri esperti che partecipano all'ispezione o ad altra attività di monitoraggio siano sufficientemente qualificati e ricevano istruzioni appropriate. Per quanto riguarda le ispezioni, tali persone esercitano i loro poteri su presentazione di un'autorizzazione scritta.

L'Agenzia informa, con debito anticipo prima dell'ispezione, lo Stato membro interessato dell'oggetto, dello scopo dell'attività prevista, della data d'inizio e dell'identità dei membri del suo personale e di ogni altro esperto che partecipa all'attività.

4. Lo Stato membro interessato agevola l'ispezione o altra attività di monitoraggio e garantisce che le autorità e le persone interessate collaborino con l'Agenzia.

Se una persona fisica o giuridica non collabora con l'Agenzia, le autorità competenti dello Stato membro interessato prestano l'assistenza necessaria all'Agenzia per consentirle di effettuare l'ispezione o altra attività di monitoraggio.

5. Se un'ispezione o un'altra attività di monitoraggio effettuata a norma del presente articolo comporta l'ispezione o un'altra attività di monitoraggio nei confronti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafi 2, 3 e 4.
6. Su richiesta dello Stato membro, i rapporti elaborati dall'Agenzia conformemente al paragrafo 1 sono messi a disposizione dello Stato membro nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
7. L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni riguardanti l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base. Tali informazioni sono incluse nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 61, paragrafo 6.
8. L'Agenzia contribuisce alla valutazione dell'impatto dell'attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, fatta salva la valutazione della Commissione di cui all'articolo 113.



9. La Commissione adotta norme dettagliate concernenti i metodi di lavoro dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. Dette norme sono contenute negli atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

#### *Articolo 74*

#### **Ricerca e innovazione**

1. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'individuazione di una serie di tematiche chiave per la ricerca nel settore dell'aviazione civile, al fine di contribuire a garantire la coerenza e il coordinamento tra la ricerca e lo sviluppo finanziati con fondi pubblici e le politiche che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. L'Agenzia sostiene la Commissione nella definizione e realizzazione dei programmi quadro pertinenti per le attività di ricerca e innovazione dell'Unione e dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, nonché nello svolgimento di procedure di valutazione, nell'analisi dei progetti finanziati e nell'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione.
3. L'Agenzia può sviluppare e finanziare la ricerca nella misura in cui sia strettamente connessa al miglioramento delle attività nel suo settore di competenza. Le esigenze e le attività di ricerca dell'Agenzia sono incluse nel suo programma di lavoro annuale.
4. I risultati delle ricerche finanziate dall'Agenzia sono pubblicati, purché le norme applicabili del diritto di proprietà intellettuale o le norme di security dell'Agenzia di cui all'articolo 112 non precludano tale pubblicazione.
5. Oltre a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 64, l'Agenzia può impegnarsi in attività di ricerca ad hoc, purché tali attività siano compatibili con i compiti dell'Agenzia e gli obiettivi del presente regolamento.

**Protezione dell'ambiente**

1. Le misure adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell'articolo 11, mirano a prevenire effetti nocivi significativi per l'ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell'aviazione civile in questione.
2. Gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra la protezione dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti tecnici dell'aviazione civile.
3. L'Agenzia, qualora abbia le competenze pertinenti, assiste la Commissione nella definizione e nel coordinamento delle politiche e delle azioni di protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione, in particolare eseguendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica.
4. Al fine di informare le parti interessate e il pubblico, ogni tre anni l'Agenzia pubblica un'analisi ambientale che fornisce un resoconto obiettivo dello stato della protezione dell'ambiente in relazione all'aviazione civile nell'Unione. L'Agenzia coinvolge gli Stati membri e consulta le parti e le organizzazioni interessate nello sviluppo di tale analisi.

---

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

**Interdipendenze tra sicurezza intrinseca e security nell'aviazione civile<sup>33</sup>**

1. Gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia cooperano in materia di security dell'aviazione civile, compresa la cibersicurezza, quando vi siano interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile.
2. Quando vi sono interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile, l'Agenzia, nel caso in cui possieda le pertinenti competenze in materia di sicurezza, presta su richiesta assistenza tecnica alla Commissione per l'attuazione dei punti 3, 4.3, 10 e 11 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.
3. Per contribuire alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, l'Agenzia può, se necessario, reagire senza indebito ritardo a un problema urgente che riveste un interesse comune per gli Stati membri, e laddove vi siano interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile, che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento:
  - a) adottando le misure a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera i) per far fronte alle carenze nella progettazione degli aeromobili;
  - b) raccomandando le misure da adottare da parte delle autorità nazionali competenti o delle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento e/o diffondendo le informazioni pertinenti a tali autorità e persone, laddove il problema riguardi le operazioni degli aeromobili, comprese le informazioni connesse ai rischi per l'aviazione civile derivanti dalle zone di conflitto.

---

<sup>33</sup> DE e EL propongono di sopprimere i paragrafi 2 e 3.

<sup>34</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Prima di adottare le misure di cui alle lettere a) e b) del primo comma, l'Agenzia ottiene l'accordo della Commissione e consulta gli Stati membri. L'Agenzia deve basare tali misure, ove possibile, sulle valutazioni dei rischi comuni all'Unione e tenere conto della necessità di una risposta rapida in caso di emergenza.

#### *Articolo 77*

### **Cooperazione internazionale**

1. L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza alla Commissione nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento. Tale assistenza contribuisce, in particolare, all'armonizzazione delle regole e al riconoscimento reciproco dei certificati.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti sulle questioni disciplinate dal presente regolamento. A tal fine l'Agenzia può, previa approvazione da parte della Commissione, istituire modalità di lavoro con tali autorità e organizzazioni internazionali.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare la convenzione di Chicago.
4. In collaborazione con gli Stati membri e con la Commissione, l'Agenzia, ove necessario, include e aggiorna nel repertorio di cui all'articolo 63 le informazioni seguenti:
  - a) informazioni sulla conformità del presente regolamento, degli atti di esecuzione adottati su tale base e delle misure adottate dall'Agenzia a norma del presente regolamento alle norme internazionali e pratiche raccomandate;
  - b) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell'ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate;

Gli Stati membri utilizzano tali informazioni nell'adempimento dei loro obblighi a norma dell'articolo 38 della convenzione di Chicago e per la trasmissione di informazioni all'ICAO nell'ambito del programma ispettivo universale dell'ICAO (Universal Safety Oversight Audit Programme).

5. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato, la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti coinvolte nelle attività dell'ICAO collaborano, mediante una rete di esperti, su questioni tecniche che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono collegate ad attività dell'ICAO.

L'Agenzia mette a disposizione di tale rete il supporto amministrativo necessario, compresa l'assistenza per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni.

6. Oltre a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 e all'articolo 64, l'Agenzia può impegnarsi in attività di cooperazione tecnica ad hoc e in progetti di ricerca e assistenza con paesi terzi e organizzazioni internazionali, purché tali attività siano compatibili con i compiti dell'Agenzia e gli obiettivi di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 78*

#### **Gestione delle crisi nel settore dell'aviazione**

1. Nell'ambito delle sue competenze, l'Agenzia contribuisce a una risposta tempestiva e all'attenuazione delle crisi nel settore dell'aviazione in coordinamento, se del caso, con altre parti interessate.
2. L'Agenzia partecipa alla cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC) istituita dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

## *Articolo 79*

### **Addestramento aeronautico**

1. Al fine di promuovere le migliori pratiche e l'uniformità nell'applicazione del presente regolamento e delle misure adottate su tale base, l'Agenzia può approvare fornitori di addestramento aeronautico dopo averne valutato la conformità alle condizioni definite dall'Agenzia e pubblicate nella sua pubblicazione ufficiale.
2. L'Agenzia può fornire servizi di addestramento, in primo luogo rivolti al suo personale e a quello delle autorità nazionali competenti, attraverso le proprie risorse per la formazione o, se necessario, ricorrendo a fornitori esterni di servizi di addestramento.

## *Articolo 80*

### **Attuazione del cielo unico europeo**

L'Agenzia presta, qualora abbia le competenze pertinenti e su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione nell'attuazione del cielo unico europeo, in particolare:

- a) eseguendo ispezioni e indagini tecniche, e studi;
- b) contribuendo alla realizzazione di un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete relativamente alla sicurezza e altre questioni tecniche, in cooperazione con l'organo di valutazione delle prestazioni previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;
- c) contribuendo all'attuazione del piano generale ATM, compresi lo sviluppo e la realizzazione del programma di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR).

## SEZIONE II

### STRUTTURA INTERNA

#### *Articolo 81*

##### **Status giuridico, sede e uffici locali**

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia ha sede a Colonia (Repubblica federale di Germania).
4. L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri o nei paesi terzi, conformemente all'articolo 91, paragrafo 4.
5. L'Agenzia è legalmente rappresentata dal suo direttore esecutivo.

#### *Articolo 82*

##### **Personale**

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea<sup>36</sup> e le regole adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione per dare applicazione a detto statuto e detto regime.

---

<sup>36</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

2. L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le regole relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.

### *Articolo 83*

#### **Privilegi e immunità**

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

### *Articolo 84*

#### **Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati da essa o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime applicabile ai membri del personale.



## *Articolo 85*

### **Funzioni del consiglio di amministrazione**

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione:
  - a) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, in conformità dell'articolo 92;
  - b) adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;
  - c) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 106, il documento di programmazione dell'Agenzia;
  - d) adotta, a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 109, paragrafo 11, il bilancio annuale dell'Agenzia;
  - e) stabilisce le procedure per l'adozione delle decisioni del direttore esecutivo di cui agli articoli 104 e 105;
  - f) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 109, 110 e 114;
  - g) nomina i membri delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 94;
  - h) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

- i) esprime un parere circa le regole relative ai diritti e agli onorari di cui all'articolo 115, paragrafo 6 bis;
- j) adotta il proprio regolamento interno;
- k) decide in merito al regime linguistico dell'Agenzia;
- l) prende decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica degli elementi principali delle strutture interne dell'Agenzia;
- m) in conformità del paragrafo 6, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- n) adotta le opportune regole di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- o) assicura un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF");
- p) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri delle commissioni di ricorso;
- q) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia in conformità dell'articolo 114;
- r) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

- s) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
  - t) esprime un parere sul progetto del programma europeo di sicurezza aerea in conformità dell'articolo 5;
  - u) adotta il piano europeo per la sicurezza aerea in conformità dell'articolo 6;
  - u bis) adotta decisioni debitamente motivate relativamente alla revoca dell'immunità ai sensi dell'articolo 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
  - u ter) definisce le procedure in termini di opportuna cooperazione dell'Agenzia con le autorità giudiziarie nazionali, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 e del regolamento (UE) n. 376/2014.
3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata agli ambiti disciplinati dal presente regolamento.
  4. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma delle parti interessate dalle attività dell'Agenzia, il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è in nessun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo.
  5. Il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti, compresi la preparazione delle decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione.
  6. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

#### *Articolo 86*

### **Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, tutti con diritto di voto. Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e due supplenti che rappresenteranno il membro in caso di assenza. La Commissione nomina due rappresentanti e i loro supplenti. Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
2. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati sulla base delle loro conoscenze, dell'esperienza riconosciuta e dell'impegno profuso nel settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, da utilizzare per promuovere gli obiettivi del presente regolamento. I membri hanno la responsabilità generale perlomeno della politica per la sicurezza dell'aviazione civile nei rispettivi Stati membri.
3. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4. Laddove appropriato, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi europei al consiglio di amministrazione in qualità di osservatori e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite dagli accordi di cui all'articolo 118.

5. L'organo consultivo di cui all'articolo 85, paragrafo 4, nomina quattro dei suoi membri per la partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato ha una durata di 24 mesi ed è prorogabile.

#### *Articolo 87*

### **Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di quattro anni ed è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo di quattro anni. Qualora la loro appartenenza al consiglio di amministrazione cessi in un qualsiasi momento del loro mandato, quest'ultimo termina automaticamente alla stessa data.

#### *Articolo 88*

### **Riunioni del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
  2. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.
  3. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto.
- 3 bis. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti dai propri consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.
5. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

#### *Articolo 89*

#### **Modalità di votazione del consiglio di amministrazione**

1. Fatti salvi l'articolo 85, paragrafo 2, lettere c) e d), e l'articolo 92, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all'articolo 85, paragrafo 2, lettera k), è adottata all'unanimità.
2. Ogni membro nominato conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto.
3. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le modalità di votazione, in particolare le condizioni in base alle quali un membro può agire a nome di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.
4. Le decisioni in materia di risorse finanziarie o umane, in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, lettere d), f), h), m), n), p), e r), richiedono, per essere adottate, un voto favorevole della Commissione.

#### *Articolo 90*

#### **Comitato esecutivo**

[...]

**Responsabilità del direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento o da altri atti dell'Unione. In particolare il direttore esecutivo:
  - a) approva le misure adottate dall'Agenzia quali definite all'articolo 65 entro i limiti specificati dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati su tale base;
  - b) decide in merito a indagini, ispezioni e altre attività di monitoraggio conformemente a quanto previsto dagli articoli 71 e 73;
  - c) decide in merito all'assegnazione di compiti a soggetti riconosciuti in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, e allo svolgimento di indagini per conto dell'Agenzia da parte di autorità nazionali competenti o soggetti riconosciuti in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1;
  - d) adotta le misure necessarie riguardanti le attività dell'Agenzia connesse alla cooperazione internazionale in conformità dell'articolo 77;

- e) adotta tutti i provvedimenti necessari, emanando tra l'altro istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia a norma del presente regolamento;
- f) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- g) redige la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'adozione;
- h) prepara il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 109 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 110;
- i) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia. La Commissione definisce le modalità di tali deleghe, che sono contenute in atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2;
- j) prepara il documento di programmazione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e lo sottopone al consiglio di amministrazione per l'adozione dopo aver ottenuto il parere della Commissione;
- k) attua il documento di programmazione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
- l) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
- m) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte, nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;



- n) prepara la strategia antifrode dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per l'adozione;
  - o) predispone il progetto di regole finanziarie applicabili all'Agenzia;
  - p) prepara il piano europeo per la sicurezza aerea e i successivi aggiornamenti, e li trasmette al consiglio di amministrazione per l'adozione;
  - q) riferisce al consiglio di amministrazione sull'attuazione del piano europeo per la sicurezza aerea;
  - r) risponde alle richieste di assistenza della Commissione presentate in conformità del presente regolamento;
  - s) accetta il trasferimento di competenze all'Agenzia a norma degli articoli 53 e 54;
  - t) è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia.
4. Il direttore esecutivo è inoltre competente a decidere in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri o paesi terzi. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e, se del caso, dello Stato membro in cui si intende istituire l'ufficio locale.

Queste decisioni precisano l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

## *Articolo 92*

### **Direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e a competenze ed esperienze professionali documentate nel settore dell'aviazione civile, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

3. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni. Prima di prorogare il mandato del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogarlo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
8. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più direttori. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei direttori ne fa le veci.

#### *Articolo 93*

#### **Poteri della commissione di ricorso**

1. Sono istituite una o più commissioni di ricorso nell'ambito della struttura amministrativa dell'Agenzia. Il numero delle commissioni di ricorso e la ripartizione del lavoro tra tali commissioni sono decisi dalla Commissione tramite atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
2. La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 97. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario.

#### *Articolo 94*

#### **Composizione della commissione di ricorso**

1. Una commissione di ricorso è composta da un presidente e altri due membri.
2. Il presidente e gli altri membri sono rappresentati in loro assenza da supplenti.

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati qualificati compilato dalla Commissione.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può richiedere al consiglio di amministrazione di nominare fino a due ulteriori membri e i relativi supplenti sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione determina le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione di ricorso, il loro status e il loro rapporto contrattuale con l'Agenzia, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di votazione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

#### *Articolo 95*

#### **Membri della commissione di ricorso**

1. Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, ha una durata di cinque anni ed è prorogabile per un ulteriore periodo di cinque anni.
2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. I membri della commissione di ricorso non esercitano altre funzioni in seno all'Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale.
4. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dall'incarico o dall'elenco dei candidati idonei solo per gravi motivi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.

## *Articolo 96*

### **Esclusione e ricusazione**

1. I membri della commissione di ricorso non partecipano al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso, ne informa la commissione di ricorso.
3. Qualsiasi membro della commissione di ricorso può essere ricusato da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora detta parte del procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione di ricorso decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente.

## *Articolo 97*

### **Decisioni soggette a ricorso**

1. È ammesso il ricorso contro le decisioni prese dall'Agenzia in applicazione degli articoli 53, 54, 65, paragrafo 6, 66, 67, 67 bis, 68, 69, 70, 71 o 115.
2. Il ricorso presentato conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. Il direttore esecutivo può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

3. Un ricorso contro una decisione che non conclude il procedimento nei confronti di una delle parti può essere proposto solo in connessione con un ricorso contro la decisione finale, a meno che la decisione stessa preveda un ricorso autonomo.

#### *Articolo 98*

### **Legittimazione a presentare ricorso**

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti o contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.

#### *Articolo 99*

### **Termini di impugnazione e forma**

Il ricorso, insieme a una memoria che ne precisi i motivi, è presentato per iscritto al segretariato della commissione di ricorso entro due mesi dalla notifica della misura alla persona interessata o, in assenza di tale notifica, dal giorno in cui tale persona ne abbia avuto conoscenza, a seconda dei casi.

#### *Articolo 100*

### **Revisione precontenziosa**

1. Prima di esaminare il ricorso, la commissione di ricorso dà all'Agenzia la possibilità di rivedere la sua decisione. Se ritiene il ricorso fondato, il direttore esecutivo riforma la decisione entro due mesi dalla notifica da parte della commissione di ricorso. Tale disposizione non si applica quando il procedimento si svolge tra il ricorrente e un'altra parte controinteressata.
2. Se la decisione non è riformata, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere o meno l'esecuzione della decisione, a norma dell'articolo 97, paragrafo 2.

## *Articolo 101*

### **Esame dei ricorsi**

1. La commissione di ricorso esamina l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
2. Nell'esaminare il ricorso ai sensi del paragrafo 1, la commissione di ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro termini tassativi, osservazioni scritte sulle notifiche da essa disposte o sulle comunicazioni effettuate da altre parti del procedimento di ricorso. La commissione di ricorso può decidere di procedere a un'udienza, di sua iniziativa o su richiesta motivata di una delle parti del ricorso.

## *Articolo 102*

### **Decisioni sul ricorso**

Se accerta che il ricorso non è ammissibile o che i suoi motivi non sono fondati, la commissione di ricorso lo respinge. Se accerta che il ricorso è ammissibile e che i suoi motivi sono fondati, la commissione di ricorso rinvia il caso all'Agenzia. L'Agenzia adotta una nuova decisione motivata tenendo conto della decisione della commissione di ricorso.

## *Articolo 103*

### **Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. È possibile presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea ricorsi per l'annullamento di atti dell'Agenzia intesi a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come pure per omissione e, a norma dell'articolo 84, per responsabilità extracontrattuale nonché, in forza di una clausola compromissoria, per responsabilità contrattuale per danni causati da atti dell'Agenzia.

2. I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia prese a norma degli articoli 53, 54, 65, paragrafo 6, 66, 67, 67 bis, 68, 69, 70, 71 o 115 possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono presentare ricorso contro decisioni dell'Agenzia direttamente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, senza dover esperire le procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
4. L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.



## SEZIONE III

### METODI DI LAVORO

#### *Articolo 104*

#### **Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo**

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l'emanazione dei pareri, delle specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo di cui all'articolo 65, paragrafi 1 e 3.

Dette procedure:

- a) attingono alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche civili e, se del caso, militari degli Stati membri;
  - b) ogniqualvolta sia necessario, coinvolgono esperti delle pertinenti parti interessate o attingono alle competenze dei pertinenti organismi europei di normazione o di altri organismi specializzati;
  - c) garantiscono che l'Agenzia renda pubblici i documenti ed effettui ampie consultazioni delle parti interessate secondo un calendario e una procedura che comprenda l'obbligo, per l'Agenzia, di rispondere per iscritto nell'ambito del processo di consultazione.
2. Quando, a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 3, elabora pareri, specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo, l'Agenzia stabilisce una procedura per la consultazione preventiva degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto. Qualora sia necessaria una consultazione su aspetti militari, oltre agli Stati membri l'Agenzia consulta anche l'Agenzia europea per la difesa. Quando è richiesta una consultazione relativa al possibile impatto sociale di tali misure dell'Agenzia, l'Agenzia coinvolge le parti interessate, comprese le parti sociali dell'UE.

3. L'Agenzia pubblica i pareri, le specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, i metodi accettabili di rispondenza e il materiale esplicativo sviluppati a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 3, e le procedure stabilite a norma del paragrafo 1 del presente articolo nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.

*Articolo 105*

**Procedure per l'adozione di decisioni**

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l'adozione delle decisioni individuali di cui all'articolo 65, paragrafo 4.

In particolare, tali procedure:

- a) garantiscono l'audizione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione e di qualsiasi altra parte interessata direttamente e individualmente;
  - b) prevedono la notifica della decisione alle persone fisiche o giuridiche e la relativa pubblicazione, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 112 e all'articolo 121, paragrafo 2;
  - c) prevedono l'informazione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione, e di qualsiasi altra parte del procedimento, in merito ai mezzi di ricorso disponibili in forza del presente regolamento;
  - d) garantiscono che la decisione sia motivata.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure che specificano le condizioni di notifica delle decisioni alle persone interessate, comprese le informazioni sulle procedure di ricorso disponibili in forza del presente regolamento.

### **Programmazione annuale e pluriennale**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in conformità all'articolo 85, paragrafo 2, lettera c), il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione, contenente una programmazione pluriennale ed annuale e basato su un progetto presentato dal direttore esecutivo 6 settimane prima dell'adozione, che tiene conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione, e tiene conto degli obiettivi del piano europeo per la sicurezza aerea. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi del bilancio per attività e della gestione per attività, e indica quali attività debbano essere finanziate tramite il bilancio ordinario e quali tramite diritti e onorari percepiti dall'Agenzia. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale comprende la strategia dell'Agenzia concernente le sue attività connesse alla cooperazione internazionale a norma dell'articolo 77 e le azioni dell'Agenzia collegate a tale strategia.
3. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito sostanziale, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse è aggiornata su base annuale. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, e in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 113.

#### *Articolo 107*

#### **Relazione annuale di attività consolidata**

1. La relazione annuale di attività consolidata illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il programma di lavoro annuale e il bilancio e gestito le risorse umane. Indica chiaramente quali mandati e compiti dell'Agenzia sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'anno precedente.
2. La relazione illustra le attività svolte dall'Agenzia e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, agli indicatori di prestazione e al calendario stabilito, i rischi associati alle attività svolte, l'impiego delle risorse e il funzionamento generale dell'Agenzia, nonché l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno. Essa indica altresì quali attività sono state finanziate tramite il bilancio ordinario e quali tramite diritti e onorari percepiti dall'Agenzia.

### **Trasparenza e comunicazione**

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Ciò lascia impregiudicate le norme in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 61, paragrafo 4, e dell'articolo 63, paragrafo 8.
2. L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. In particolare fa sì che, a fianco della pubblicazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. L'Agenzia garantisce che l'assegnazione delle sue risorse ad attività di comunicazione non pregiudichi l'assolvimento efficace dei compiti di cui all'articolo 64.
3. L'Agenzia traduce il materiale di promozione sulla sicurezza, se del caso, nelle lingue ufficiali dell'Unione.
- 3 bis. Le autorità nazionali competenti assistono l'Agenzia comunicando efficacemente le informazioni pertinenti in materia di sicurezza nei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di comunicare per iscritto con l'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
5. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### *Articolo 109*

#### **Bilancio**

1. Fatte salve altre entrate, le entrate dell'Agenzia comprendono:
  - a) un contributo dell'Unione;
  - b) un contributo di paesi terzi europei con cui l'Unione abbia concluso gli accordi internazionali di cui all'articolo 118;
  - c) i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia;
  - d) i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia;
  - e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia;

- f) [...]
  - g) sovvenzioni.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, amministrative, di infrastruttura e operative. Per quanto concerne le spese operative, gli impegni di bilancio per azioni che si estendono su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in ratei annui, laddove necessario.
  3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
  4. I bilanci ordinari, i diritti fissati e percepiti per attività di certificazione e gli onorari riscossi dall'Agenzia sono trattati separatamente nei conti dell'Agenzia.
  5. L'Agenzia adegua la programmazione del personale e la gestione delle risorse relative alle attività finanziate da diritti e onorari in modo tale da consentire una risposta rapida alle variazioni delle entrate provenienti da diritti e onorari.
  6. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme con il materiale esplicativo sulla situazione di bilancio. Tale progetto di tabella dell'organico, in relazione ai posti finanziati da diritti e onorari, si basa su una serie di indicatori approvati dalla Commissione per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia e stabilisce le risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e altre attività dell'Agenzia, comprese quelle derivanti da trasferimenti di competenze a norma degli articoli 53 e 54. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Al più tardi entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi europei con i quali l'Unione ha concluso gli accordi internazionali di cui all'articolo 118 lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende il progetto di tabella dell'organico e il programma di lavoro provvisorio.
8. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
9. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea, che essa sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del TFUE.
10. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
11. Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione e diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, è adeguato di conseguenza.
12. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici, e ne informa la Commissione. Ai progetti di natura immobiliare che possono avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013<sup>37</sup> della Commissione.

---

<sup>37</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).



Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l'intenzione di emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

### *Articolo 110*

#### **Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Al più tardi entro il 1° marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette inoltre al contabile della Commissione una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio entro il 1° marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio.
4. A norma dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il contabile forma i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e il direttore esecutivo li trasmette per un parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

---

<sup>38</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

6. Al più tardi entro il 1° luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
8. Al più tardi entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre copia della risposta al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

### *Articolo 111*

#### **Lotta contro la frode**

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013<sup>39</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>40</sup> entro sei mesi a decorrere dal [OP: inserire la data esatta di cui all'art. 127], e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello di cui all'allegato di tale accordo.
3. La Corte dei conti europea ha il potere di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
4. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>41</sup>.
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

---

<sup>40</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

<sup>41</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

## *Articolo 112*

### **Norme di security per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate**

L'Agenzia adotta le proprie norme di security equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443<sup>42</sup> e 2015/444<sup>43</sup>. Le norme di security dell'Agenzia comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

## *Articolo 113*

### **Valutazione**

1. Entro il [*cinque anni dopo la data di cui all'articolo 127 – OP: inserire la data esatta*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione in conformità degli orientamenti della Commissione per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione è volta a stabilire quale impatto il presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile. Esamina altresì l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. La valutazione tiene conto del parere del consiglio di amministrazione e delle parti interessate, a livello sia europeo che nazionale.
2. Qualora ritenga che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

---

<sup>42</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

<sup>43</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

3. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente alle sue conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

#### *Articolo 114*

#### **Regole finanziarie**

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

#### *Articolo 115*

#### **Diritti e onorari**

1. [...]
2. [...]
3. [...] *(convertiti in atti di esecuzione nel nuovo paragrafo 6 bis)*
4. Sono riscossi diritti e onorari per:
  - a) il rilascio e il rinnovo di certificati e la registrazione di dichiarazioni da parte dell'Agenzia a norma del presente regolamento, nonché per le attività di sorveglianza concernenti le attività cui tali certificati e dichiarazioni si riferiscono;
  - b) pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia. Tali diritti e onorari riflettono il costo effettivo di ogni servizio prestato;
  - c) il trattamento dei ricorsi.

I diritti e gli onorari sono espressi e pagabili in euro.

5. L'importo dei diritti e degli onorari è fissato a un livello tale da assicurare entrate sufficienti a coprire l'intero costo delle attività correlate ai servizi prestati e da evitare un notevole accumulo di avanzi. Tutte le spese dell'Agenzia per il personale impegnato in attività di cui al paragrafo 3, in particolare i contributi del datore di lavoro al regime pensionistico, concorrono alla formazione di tale costo. I diritti e gli onorari costituiscono entrate con destinazione specifica dell'Agenzia per le attività correlate ai servizi per cui i diritti e gli onorari sono dovuti.
  6. Gli avanzi di bilancio generati dai diritti e dagli onorari finanziano le attività future correlate a diritti e onorari o compensano le perdite. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è rivisto il livello dei diritti e degli onorari.
- 6 bis. La Commissione adotta regole dettagliate relative a diritti e onorari riscossi dall'Agenzia. Esse specificano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli onorari sono dovuti a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, lettere c) e d), l'importo degli stessi e le modalità di riscossione. Dette regole sono contenute negli atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 3. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, lettera i), l'agenzia è consultata prima che siano adottate le misure di esecuzione.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 116*

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.

#### *Articolo 117*

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 47 ter è conferito alla Commissione per un periodo di [...] 5 anni a decorrere dal ... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].
- 2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui agli articoli 18 e 47 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 e 47 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 118*

#### **Partecipazione di paesi terzi europei**

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno concluso con l'Unione europea accordi internazionali in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nelle materie disciplinate dal presente regolamento.



Tali accordi internazionali possono comprendere disposizioni che specificano, in particolare, la natura e la portata della partecipazione del paese terzo in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. L'Agenzia può, a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, stabilire modalità di lavoro con l'autorità competente del paese terzo europeo in questione al fine di dare applicazione a tali disposizioni.

#### *Articolo 119*

#### **Accordo sulla sede e condizioni operative**

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le regole specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [*OP: inserire la data esatta - due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue appropriata e adeguati collegamenti di trasporto.

#### *Articolo 120*

#### **Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati su tale base. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

## *Articolo 121*

### **Trattamento dei dati personali**

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri svolgono i loro compiti a norma del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento, la Commissione e l'Agenzia svolgono i loro compiti a norma del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

## *Articolo 122*

### **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 216/2008 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato ad eccezione:

- a) degli articoli 5, 6 e 6 bis e degli allegati III e IV di tale regolamento, che continuano ad applicarsi ai fini delle dichiarazioni sino all'entrata in vigore delle pertinenti misure di esecuzione di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 38 bis del presente regolamento;
- b) degli articoli 4 e 7 di tale regolamento, che continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore delle pertinenti misure di esecuzione di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 38 bis del presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato con effetto dal 1° aprile 2019.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato X.

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1008/2008**

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 è così modificato:

1. all'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sia titolare di un COA valido rilasciato conformemente al regolamento (UE) [XXX/XXX *inserire riferimento al presente regolamento*] da un'autorità nazionale di uno Stato membro, o congiuntamente da più autorità nazionali, o dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.";

2. l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

**Certificato di operatore aereo**

1. Il rilascio e la validità di una licenza d'esercizio sono subordinati al possesso di un COA valido che specifichi le attività contemplate da tale licenza d'esercizio.
2. Ogni eventuale modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare, ove previsto, nella sua licenza d'esercizio.

L'autorità competente per il COA informa non appena possibile l'autorità competente per il rilascio delle licenze di eventuali pertinenti modifiche proposte del COA.

3. L'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze convengono misure per lo scambio proattivo di informazioni attinenti alla valutazione e al mantenimento del COA e della licenza d'esercizio. Possono rientrare tra queste, senza esservi limitate, le informazioni relative alle disposizioni finanziarie, di proprietà o organizzative del vettore aereo comunitario che possono pregiudicare la sicurezza o la solvibilità delle sue operazioni o assistere l'autorità competente per il COA nello svolgimento delle sue attività di sorveglianza in materia di sicurezza. Se le informazioni sono fornite in via riservata, vengono adottate misure per garantire che siano adeguatamente protette.
- 3 bis. Se è probabile che occorra un provvedimento di esecuzione, l'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze si consultano al più presto prima dell'intenzione di adottare tale provvedimento e collaborano per cercare di risolvere la questione prima dell'avvio del provvedimento. Se il provvedimento è adottato, l'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze si notificano reciprocamente quanto prima.";
4. all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati, a scelta dello Stato membro la cui autorità competente rilascia la licenza d'esercizio, nel registro nazionale di detto Stato o nell'Unione. Se utilizzati nell'ambito di un contratto di dry lease o di wet lease, tali aeromobili sono immatricolati in uno degli Stati membri o in un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 13. ";

5. l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un contratto di dry lease o di wet lease sottoscritto da un vettore aereo comunitario è conforme alle condizioni in materia di sicurezza stabilite nel regolamento (UE) XXX [inserire riferimento al presente regolamento] e negli atti di esecuzione adottati su tale base ed è soggetto ad approvazione preventiva, se richiesto da tali atti di esecuzione.";

b) [...]"

#### *Articolo 124*

### **Modifiche del regolamento (UE) n. 996/2010**

L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 996/2010 è così modificato:

- "1. Ogni incidente o inconveniente grave che coinvolge aeromobili cui si applica il regolamento (UE) YYYY/N [*riferimento al nuovo regolamento*] del Parlamento europeo e del Consiglio è sottoposto a un'inchiesta di sicurezza nello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'incidente o l'inconveniente grave.
- "2. Quando un aeromobile cui si applica il regolamento (UE) YYYY/N[...] [*riferimento al nuovo regolamento*] e che è immatricolato in uno Stato membro è coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave e non è possibile accertare in via definitiva che questo sia avvenuto nel territorio di uno Stato specifico, l'inchiesta di sicurezza è effettuata dall'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato membro di immatricolazione.
3. L'ampiezza delle inchieste di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e la procedura da seguire nello svolgimento di tali inchieste sono determinate dall'autorità investigativa per la sicurezza, tenuto conto delle conseguenze dell'incidente o dell'inconveniente grave e degli insegnamenti che essa prevede di trarre da tali inchieste per il miglioramento della sicurezza aerea.

4. Le autorità investigative per la sicurezza possono decidere di indagare su inconvenienti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e su incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad altri tipi di aeromobili, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri, quando prevedono di trarne insegnamenti sul piano della sicurezza.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità investigativa per la sicurezza competente può decidere, tenuto conto degli insegnamenti che si prevede di trarre per il miglioramento della sicurezza aerea, di non avviare un'inchiesta di sicurezza in caso di incidente o inconveniente grave che coinvolge un aeromobile senza equipaggio per il quale non è richiesto un certificato a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) YYYY/N[...] [riferimento al nuovo regolamento], o che coinvolge un aeromobile con equipaggio con una massa massima al decollo uguale o inferiore a 2 250 kg, e nel caso in cui nessuno abbia riportato lesioni gravi o mortali.
6. Le inchieste di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono in alcun caso dirette all'accertamento di colpe o responsabilità. Esse sono condotte indipendentemente e separatamente da eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'accertamento di colpe o responsabilità e li lasciano impregiudicati."

#### *Articolo 125*

#### **Modifiche del regolamento (UE) n. 376/2014**

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 376/2014, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Il presente regolamento si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili civili ai quali si applica il regolamento *[aggiungere riferimento al nuovo regolamento]*.

Il presente regolamento non si applica tuttavia agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non è richiesto un certificato a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) YYYY/N *[riferimento al nuovo regolamento]*, a meno che gli eventi o le altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono tali aeromobili senza equipaggio abbiano causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbiano coinvolto aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono gli aeromobili ai quali non si applica il regolamento *[aggiungere riferimento al nuovo regolamento]*."

*Articolo 125 bis*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 2111/2005**

All'articolo 15, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per la sicurezza aerea dell'UE"), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011."
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

*Articolo 126*

**Disposizioni transitorie**

1. I certificati e le apposite specifiche di aeronavigabilità rilasciati o riconosciuti e le dichiarazioni rese o riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme di attuazione mantengono la loro validità e si considerano rilasciati, resi e riconosciuti in conformità delle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 56.

2. Entro il [*cinque anni dopo la data di cui all'articolo 127 – OP: inserire la data esatta*] le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 e del regolamento (CE) n. 552/2004 sono adeguate alle disposizioni del presente regolamento. Fino all'adeguamento, in tali norme di attuazione il riferimento a:
- a) "operazione commerciale" si intende fatto all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 216/2008;
  - b) "aeromobili a motore complessi" si intende fatto all'articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008;
  - c) "pertinenze" si intende fatto all'articolo 3, punto 28, del presente regolamento;
  - d) "licenza di pilota privato" si intende fatto alla licenza di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008.
  - e) [...]
- 2 bis. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia emette, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, proposte di modifica delle norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di adattare alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne gli aeromobili destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto.
3. In deroga agli articoli 45, 46, 47 bis e 47 ter le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 47.
4. Gli Stati membri denunciano o aggiornano gli accordi bilaterali esistenti conclusi con paesi terzi, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in ogni caso prima del [*tre anni dopo la data di cui all'articolo 127 – OP: inserire la data esatta*].



*Articolo 127*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 125 bis si applica a decorrere dal 1° aprile 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---